

(Codice interno: 580392)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2026, n. 3

Collegato alla legge di stabilità regionale 2026.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Fondo regionale per le politiche della montagna.**

1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane, è istituito il fondo regionale per le politiche della montagna finalizzato all'erogazione di misure di sostegno a favore degli interventi realizzati nei territori montani.
2. Il fondo finanzia, in particolare:
 - a) interventi realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Regione, dalle unioni montane, dai comuni appartenenti alle unioni montane, dalle aziende socio-sanitarie e dagli ambiti territoriali sociali operanti in territorio montano, e riguardanti gli ambiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge 12 settembre 2025, n. 131 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" e successive modificazioni;
 - b) interventi di carattere socio-economico posti in essere dai soggetti di cui alla lettera a) a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, con particolare riferimento alla popolazione anziana;
 - c) iniziative poste in essere dai soggetti di cui alla lettera a) volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e a sostenere la permanenza della popolazione nei territori montani.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane.", disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti e le modalità di accesso al fondo;
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del fondo;
 - c) le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano.
4. Le risorse erogate a valere sul fondo sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e hanno carattere aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari o speciali dello Stato e della Regione, nonché rispetto ai finanziamenti dell'Unione europea, in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 2**Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21****"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Nella rubrica e nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, come inserito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 "Modifiche alla legge regionale 21 novembre

2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012"", la parola: "assicurato" è soppressa.

2. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: ", per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla società Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto", come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni*".

3. Gli oneri per la gestione del fondo sono a carico delle disponibilità del fondo stesso e le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027, 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 3

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24

"Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico

in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di servizi di supporto tecnico-specialistico per garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4

Istituzione di un fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese venete e favorire investimenti orientati all'innovazione e allo sviluppo competitivo del sistema produttivo regionale, è istituito il fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond finalizzato a sostenere emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli di emissioni, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione.

2. La gestione del fondo è affidata dalla Giunta regionale a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto", come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni".

3. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti attuativi del presente articolo, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

4. Per l'esercizio 2026 la Regione del Veneto introita e destina all'istituzione del fondo, fino ad un importo massimo di euro 5.992.343,00, le seguenti risorse giacenti presso Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) euro 3.522.117,00 relative alla chiusura delle misure poste in essere in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";

b) euro 470.226,00 a valere sul fondo "Operazioni di ottimizzazione finanziaria" di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";

c) euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione per il Polesine (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999).

5. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.992.343,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 4 allocate nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali", sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La promozione dello sviluppo locale sostenibile si attua anche mediante interventi che vengono proposti dalle Intese programmatiche di area (IPA) alla Giunta regionale nei seguenti macrosettori della programmazione regionale:

- a) *sociale e welfare;*
- b) *ambiente e territorio;*
- c) *infrastrutture;*
- d) *turismo e marketing territoriale;*
- e) *attività produttive e sviluppo economico.*

2 bis. La Giunta regionale attraverso i bandi di cui al comma 4 bis può selezionare, tra gli interventi proposti dalle IPA ed afferenti i macrosettori di cui al comma 1 bis, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente.

2 ter. Nell'ambito dei criteri di selezione di cui al comma 2 bis, la Giunta regionale può riconoscere una quota premiale a favore degli interventi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o caratterizzati da bassa densità abitativa, fragilità socio-economica o carenza di servizi essenziali."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, come inserito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 "Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e Intese programmatiche di area (IPA)", è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente costituite. Al fine di assicurare l'ottimale implementazione delle attività e delle iniziative poste in essere dalle IPA con riferimento ai macrosettori di cui al comma 1 bis e per assicurare economie di scala, i bandi di finanziamento prevedono una programmazione triennale e, con riferimento agli interventi, prevedono un cronoprogramma finanziario annuale attinente ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi."

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6

Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto, la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali, avente sede legale in Padova, con la Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Padova e l'Università degli studi di Padova, per la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di un Data Center avanzato, in attuazione dell'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2025, n. 1468 "Approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico avente come scopo principale la realizzazione, l'acquisizione e la gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano."

2. La nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione spetta alla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli organi della società di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. La Giunta regionale approva lo statuto della società e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest'ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di Agenda Digitale. La Giunta regionale adotta inoltre gli atti necessari per la costituzione della società e per l'attuazione dell'accordo di programma.

4. La partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale della società è determinata nell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e dei vincoli stabiliti dall'accordo di programma.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00, per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7

Interventi per le medicine di gruppo integrate.

1. La Regione del Veneto riconosce gli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024, alle forme organizzative delle medicine di gruppo integrate attivate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 14 maggio 2015.

2. Quota parte di tali risorse possono essere destinate dalla Giunta regionale allo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell'assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalla componente 1 della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 8

Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere al superamento delle criticità connesse alla carenza di personale sanitario e di garantire la continuità e la qualità dei livelli di assistenza, promuove interventi volti all'inserimento e all'integrazione di professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative e attività promozionali mirate ad agevolare il reclutamento e l'inserimento degli stessi, nonché a sostenere e realizzare attività formative e di orientamento, anche propedeutiche al riconoscimento delle qualifiche e all'adeguamento delle competenze ai fabbisogni del SSR.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici e privati e, in conformità alla normativa nazionale in materia, anche esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, al fine di favorire il reclutamento, l'accoglienza, l'inserimento lavorativo e l'integrazione professionale dei professionisti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1

"Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9

Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle aree montane.

1. Nella procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Giunta regionale garantisce l'equità nell'offerta dei servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", nonché dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".
2. In coerenza con il comma 1, la procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle aree montane, valorizza:
 - a) l'eventuale dinamica demografica sfavorevole, limitandone l'impatto sulla determinazione delle quote capitarie;
 - b) i maggiori costi fissi derivanti dalla più elevata presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura;
 - c) i maggiori costi connessi alla necessità di garantire servizi di natura distrettuale in un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa.
3. Il riconoscimento dei maggiori oneri riconducibili alla necessità di garantire prossimità dei servizi nelle aree disagiate dell'area montana ed a minore densità abitativa, è quantificato in almeno euro 30.000.000,00 per singola annualità del triennio 2026-2028.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 30.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 10

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, le parole: "*entro due anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro tre anni*".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La scelta della forma associativa di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata dal Comitato dei Sindaci di Ambito con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione di ciascun Ambito. L'atto adottato è trasmesso ai comuni interessati per la ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali che vi provvedono entro trenta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine la ratifica si intende acquisita.

2 ter. In caso di mancata costituzione della forma associativa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere in via sostitutiva nominando un Commissario ad acta per la scelta della forma associativa più idonea e per l'adozione di ogni atto necessario ai fini dell'effettiva costituzione della forma associativa. Gli oneri per l'attività del Commissario ad acta sono a carico della Giunta regionale."
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei Servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese Correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 11

Contributo straordinario alla RSA "Casa Annunziata" di Schio (VI).

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore della RSA "Casa Annunziata" di Schio, al fine di sostenere le attività innovative in ambito socio-sanitario, rivolte agli anziani non autosufficienti, indigenti e privi di rete familiare di supporto.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 12

Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore funzionale alla attivazione di iniziative di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità. Tali iniziative possono includere le connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale anche a favore dei rispettivi nuclei familiari.

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 13

Contributo per l'attivazione di un progetto sperimentale per l'inserimento di giuristi specializzati in diritto minorile e psicologi nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo al Comune di Verona finalizzato al sostegno, anche in via diretta, a Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito del sostegno a minori e adolescenti in situazioni di disagio, per l'attivazione di un progetto sperimentale finalizzato all'inserimento di giuristi e avvocati specializzati in diritto minorile, nonché di psicologi, nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti, al fine di calibrare il progetto di intervento personalizzato per ogni minore nell'ambito della cornice giuridica di riferimento e contestualmente analizzare gli aspetti psicologici che incidono sulla personalità nell'evoluzione del minore.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 14

Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il progetto "L'Ultimo Piano".

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Vicenza per garantire nel 2026 la continuità e lo sviluppo del progetto innovativo "L'Ultimo Piano".

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che si occupano di giovani in condizioni di fragilità.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 15

Contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per la realizzazione del progetto "400 Senza Ostacoli".

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per garantire nel 2026 la realizzazione del progetto innovativo "400 Senza Ostacoli".

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che si occupano di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di fragilità.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 16

Contributo per l'attivazione di progetti di prossimità finalizzati

al sostegno educativo continuo a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive lievi.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo al Comune di Povegliano Veronese (VR) finalizzato al sostegno, anche in via diretta:
 - a) a Enti del Terzo Settore operanti nell'ambito del sostegno ad adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive, al fine di attivare progetti di sostegno educativo continuativo;
 - b) a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per l'attivazione di progettualità di animazione a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 17**Contributo in favore del Comune di Treviso in supporto a progetti di inclusione rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Treviso un contributo di euro 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di progetti di agricoltura sociale volti a promuovere l'inclusione di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante il sostegno in via diretta a Enti del Terzo Settore.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 18**Sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all'abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari.**

1. La Regione del Veneto sostiene progetti di coabitazione intergenerazionale che, in un'ottica di welfare comunitario e generativo, contribuiscano a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del Veneto che sono sedi di corsi universitari; sostiene inoltre progetti di accompagnamento all'abitare per forme innovative di coabitazione in genere. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle amministrazioni comunali promotrici e capofila dei suddetti progetti.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 19**Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, con il Comune di Padova, l'Università degli studi di Padova, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e la fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Possono inoltre partecipare, in qualità di fondatori ordinari, altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione al patrimonio della fondazione è autorizzata fino all'importo massimo di euro 10.000,00.
2. La Fondazione in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale contribuisce a promuovere l'innovazione nella sanità veneta con l'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche, il miglioramento dei servizi sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione, l'organizzazione di forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita, nonché per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello statuto.

3. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto, approvato dalla Giunta regionale, consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore, nel rispetto della normativa vigente.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della fondazione.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 20

Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto "Serre Querini".

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Vicenza a sostegno del progetto "Serre Querini", finalizzato alla formazione, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alla promozione dell'autonomia di persone affette da sindrome di Down.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, anche in via diretta, a Enti del Terzo Settore.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce le modalità di erogazione del contributo.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 45.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 21

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

"1 bis. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare l'acquisto e l'installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie. In tal caso sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a cinque anni, a partire dalla data della fine dei lavori come attestate nel certificato di regolare esecuzione o fornitura. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2."

2. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: "a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "alla durata del piano di rientro".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 22

Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, tramite la società a totale partecipazione regionale Infrastrutture Venete S.r.l. di cui alla legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna", le azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.
2. Ai fini del comma 1, Infrastrutture Venete S.r.l. utilizza proprie risorse disponibili, previa acquisizione di perizia di stima.

Art. 23

Contributo straordinario al Comune di Schio per progetti sperimentali di supporto psicologico e mentoring per gli studenti.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Schio per la realizzazione nel 2026 di progetti sperimentali di mentoring e supporto psicologico rivolti agli studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli Istituti di Istruzione e Formazione professionale (IeFP).

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Istituzioni scolastiche e di Enti del Terzo Settore operanti nel campo del benessere psicologico e dell'inclusione giovanile.
3. I progetti di cui al comma 1 possono altresì comprendere attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente, finalizzate a sviluppare competenze nel riconoscimento precoce di situazioni di disagio psicologico, nella gestione dei conflitti relazionali in classe e nel supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari dell'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 24

Attività propedeutiche alla costituzione della "Veneto Business School".

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli opportuni atti volti a promuovere la costituzione della "Veneto Business School".
2. A tal fine, la Giunta regionale avvia una fase di studio preliminare, funzionale alla definizione delle caratteristiche della proposta formativa e alla individuazione del percorso necessario alla realizzazione dell'obiettivo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 25

Contributo straordinario al Comune di Treviso per il supporto ad attività di mediazione culturale nell'ambito dei Patti educativi di comunità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare in via sperimentale un contributo straordinario di euro 15.000,00 al Comune di Treviso per la realizzazione di attività di mediazione culturale nell'ambito dei Patti educativi di comunità.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 07 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 26

Contributo straordinario al Comune di Padova per il supporto psico-pedagogico nelle istituzioni scolastiche mediante equipe multidisciplinari.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Padova per la progettazione e la realizzazione, in via sperimentale, di interventi di supporto psico-pedagogico negli istituti comprensivi della città di Padova, mediante l'attivazione di equipe multidisciplinari. Il Comune di Padova destina le risorse, anche mediante assegnazione diretta, a Enti del Terzo Settore in possesso di comprovata esperienza nell'ambito degli interventi psico-pedagogici in contesto scolastico.
2. Il contributo è finalizzato in particolare a:
 - a) sostenere la scuola nella lettura multidimensionale dei bisogni educativi, formativi e relazionali degli studenti;
 - b) rafforzare la capacità progettuale dei docenti attraverso processi strutturati di confronto e co-costruzione;
 - c) favorire l'integrazione tra dimensione didattica, educativa e relazionale nei processi di insegnamento-apprendimento;
 - d) promuovere il benessere scolastico e prevenire situazioni di disagio e dispersione;
 - e) sviluppare il raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi territoriali;
 - f) garantire il supporto metodologico e la supervisione scientifica degli interventi anche in collaborazione con Università.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 27

Contributo all'Università di Padova per il sostegno al progetto "Orizzonte Montagna".

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con l'Università degli studi di Padova finalizzato al sostegno per l'anno accademico 2026-2027 del progetto "Orizzonte Montagna".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 90.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 28

Contributo straordinario al Consorzio universitario UniDolomiti.

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Campus universitario diffuso della Valbelluna (Belluno - Sedico - Feltre) per sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa universitaria e la promozione della ricerca scientifica nei territori montani, con un contributo al sostegno delle attività istituzionali del Consorzio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 29

Contributo straordinario per attivare un progetto di pedagogia steineriana nell'ambito del sistema di istruzione delle scuole parentali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ad Enti del Terzo Settore che attivano, a valere sul territorio regionale, un progetto sperimentale di pedagogia steineriana nell'ambito di programmi educativi di istruzione, già consolidati, offerti in regime di scuole parentali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 30

Contributo straordinario all'"Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa" per sostegno al progetto di "Scuola parentale".

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario all'"Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa", per finanziarne le progettualità in tema di coordinamento nazionale per le scuole parentali con particolare riguardo allo svolgimento della "Giornata delle scuole parentali" e alla predisposizione di un prototipo di programma educativo di supporto online.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 31

Contributo straordinario alla Parrocchia Madonna dell'Olmo di Thiene (VI).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia "Madonna dell'Olmo" di Thiene (VI) per la progettazione e realizzazione dell'ampliamento dell'edificio di proprietà denominato "Baita al Sole" situato nel Comune di Lastebasse in via Villaggio Fiorentini.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 25.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 32

Contributo per il restauro del tetto della chiesa della Parrocchia di Falzè di Piave (TV).

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore della Parrocchia di Falzè di Piave per il restauro del tetto dell'edificio di culto, quale intervento volto alla conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 33

Contributo straordinario al Comune di Padova per il sostentamento del Museo nazionale dell'Internamento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Padova per sostenere il processo di consolidamento patrimoniale, la digitalizzazione dell'archivio storico e l'ammodernamento multimediale del percorso espositivo del Museo nazionale dell'Internamento di Padova - ANEI (Associazione nazionale ex internati).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 34

Contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per il progetto "Museo Scuola Bombardieri del Re".

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per garantire nel 2026 la continuità e lo sviluppo del progetto del "Museo Scuola Bombardieri del Re", con particolare riferimento all'ammodernamento e alla digitalizzazione del percorso espositivo, anche grazie all'impiego di metodi espositivi e divulgativi innovativi e di nuove tecnologie digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 40.000,00 nell'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 35

Contributo straordinario per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli Alpini nella città di Verona.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 800.000,00 euro all'Associazione nazionale Alpini, sezione di Verona, per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli Alpini dell'anno 2028 al fine di garantire il necessario supporto logistico e organizzativo per l'organizzazione dell'evento a Verona.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 600.000,00 per l'esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 36

Modifica all'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. L'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" è sostituito dal seguente:

*"Art. 21
Arboricoltura da legno.*

1. *La Regione, in linea con i principi di sviluppo sostenibile, allo scopo di incrementare la produzione legnosa e la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, concorrendo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, promuove l'arboricoltura da legno, così come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 20 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".*

2. *Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 37

Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto all'associazione "Cluster Italia Foresta Legno".

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del comparto foresta-legno, promuovere forme di aggregazione e reti di impresa in ambito locale, regionale e sovraregionale per la valorizzazione del territorio e del patrimonio boschivo tramite la gestione forestale sostenibile, la Regione del Veneto è autorizzata a aderire, in qualità di socio istituzionale all'associazione denominata "Cluster Italia Foresta Legno" con sede legale a Roma.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte per euro 1.000,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 5.000,00 con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 38

Bando regionale per interventi di tutela, fruizione pubblica e valorizzazione dell'isola di Poveglia (VE).

1. Al fine di sostenere la tutela ambientale, la fruizione pubblica, la valorizzazione storico culturale e la riqualificazione paesaggistica dell'isola di Poveglia (VE), la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio 2026, a erogare contributi a favore di enti locali, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, anche in partenariato tra loro, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione ambientale e paesaggistica, per opere funzionali alla riqualificazione naturalistica, recupero e allestimento di spazi per la fruizione pubblica, realizzazione di opere per l'accessibilità, nonché di spese tecniche strettamente connesse agli interventi medesimi.

2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, ivi compresi i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione e monitoraggio, nonché le forme di coordinamento con gli enti pubblici competenti e con i soggetti titolari di atti di disponibilità, concessione o altro legittimo titolo sul bene.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 39

Contributo straordinario ai Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e Chioggia.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare nell'esercizio 2026 un contributo straordinario a favore dei Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e di Chioggia, al fine di prevedere un adeguato indennizzo a ristoro dei danni causati dalle difficoltà produttive e di crescita del prodotto in mare.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, determina criteri e modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 185.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 40**Contributo straordinario al Comune di Padova per progetti di prossimità.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione e gestione, nell'anno 2026, di progetti sperimentali finalizzati alla promozione di servizi decentrati di prossimità in ambito culturale e della salute, attraverso presidi quali case di quartiere e ambulatori popolari ad accesso libero e gratuito, valorizzando l'amministrazione condivisa tra Comune, Enti del Terzo Settore e realtà di cittadini organizzati.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che realizzano attività di prossimità e servizi decentrati nei quartieri.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 41**Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore dell'artigianato.**

1. Al fine di sostenere la continuità e il rinnovamento del tessuto produttivo artigiano veneto, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 400.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alla formazione e all'accompagnamento consulenziale delle imprese artigiane interessate da processi di passaggio generazionale.
2. I contributi sono concessi a favore:
 - a) di uno o più dipendenti dell'impresa o collaboratori familiari, presenti nell'organico da almeno tre anni, che subentrino nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - b) di giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intendano acquisire o rilevare un'impresa artigiana e che dimostrino un'esperienza di almeno due anni nel settore prevalente dell'impresa stessa.
3. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto di ricambio generazionale, comprensivo delle azioni previste per la continuità aziendale e per la fase di avvio e sviluppo della nuova gestione imprenditoriale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 07 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 42**Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".**

1. L'articolo 4 "Requisiti minimi di ammissione al finanziamento" della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *"mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati"* sono sostituite dalle seguenti: *"mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al cento per cento del costo di realizzazione dell'intervento"*.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.00,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 43**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

Art. 4 - Istituzione di un fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

Art. 7 - Interventi per le medicine di gruppo integrate.

Art. 8 - Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.

Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle aree montane.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".

Art. 11 - Contributo straordinario alla RSA "Casa Annunziata" di Schio (VI).

Art. 12 - Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità.

Art. 13 - Contributo per l'attivazione di un progetto sperimentale per l'inserimento di giuristi specializzati in diritto minorile e psicologi nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti.

Art. 14 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il progetto "L'Ultimo Piano".

Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per la realizzazione del progetto "400 Senza Ostacoli".

Art. 16 - Contributo per l'attivazione di progetti di prossimità finalizzati al sostegno educativo continuo a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive lievi.

Art. 17 - Contributo in favore del Comune di Treviso in supporto a progetti di inclusione rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Art. 18 - Sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all'abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari.

Art. 19 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.

Art. 20 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto "Serre Querini".

Art. 21 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 22 - Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.

Art. 23 - Contributo straordinario al Comune di Schio per progetti sperimentali di supporto psicologico e mentoring per gli studenti.

Art. 24 - Attività propedeutiche alla costituzione della "Veneto Business School".

Art. 25 - Contributo straordinario al Comune di Treviso per il supporto ad attività di mediazione culturale nell'ambito dei Patti educativi di comunità.

Art. 26 - Contributo straordinario al Comune di Padova per il supporto psico-pedagogico nelle istituzioni scolastiche mediante equipe multidisciplinari.

Art. 27 - Contributo all'Università di Padova per il sostegno al progetto "Orizzonte Montagna".

Art. 28 - Contributo straordinario al Consorzio universitario UniDolomiti.

Art. 29 - Contributo straordinario per attivare un progetto di pedagogia steineriana nell'ambito del sistema di istruzione delle scuole parentali.

Art. 30 - Contributo straordinario all'"Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa" per sostegno al progetto di "Scuola parentale".

Art. 31 - Contributo straordinario alla Parrocchia Madonna dell'Olmo di Thiene (VI).

Art. 32 - Contributo per il restauro del tetto della chiesa della Parrocchia di Falzè di Piave (TV).

Art. 33 - Contributo straordinario al Comune di Padova per il sostentamento del Museo nazionale dell'Internamento.

Art. 34 - Contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per il progetto "Museo Scuola Bombardieri del Re".

Art. 35 - Contributo straordinario per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli Alpini nella città di Verona.

Art. 36 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 37 - Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto all'associazione "Cluster Italia Foresta Legno".

Art. 38 - Bando regionale per interventi di tutela, fruizione pubblica e valorizzazione dell'isola di Poveglia (VE).

Art. 39 - Contributo straordinario ai Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e Chioggia.

Art. 40 - Contributo straordinario al Comune di Padova per progetti di prossimità.

Art. 41 - Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore dell'artigianato.

Art. 42 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 43 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 2026, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Filippo Giacinti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 febbraio 2026, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 febbraio 2026, dove ha acquisito il n. 43 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 marzo 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Paolo Galeano, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 aprile 2026, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 44 'LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026'

Esso è ai sensi del paragrafo 7 del richiamato allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2026 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 25 febbraio (disegno di legge n. 1) - contempla un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, che:

- autorizza, tramite l'Allegato 1, il rifinanziamento, in molti casi triennale, di 59 leggi di spesa regionali - tra le quali quattro "Collegati" relativi alle leggi di stabilità degli anni 2017, 2020, 2021 e 2025 (per complessivi dieci articoli con effetti finanziari) - escluse quelle obbligatorie e continuative, di cui al paragrafo 7, lettera b), dell'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011;
- rimodula, tramite l'Allegato 2, per ciascun anno del triennio 2026-2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni recate da due leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, di cui al citato paragrafo 7, lettera d): trattasi dei "Collegati" relativi alle leggi di stabilità degli anni 2024 e 2025, per complessivi dieci articoli con effetti finanziari;

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa che dispone, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

PROGETTO DI LEGGE N. 43: 'COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026'

Il testo deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 2 del 25 febbraio 2026) contempla dodici articoli - oltre a quello relativo all'entrata in vigore - finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFER 2026-2028.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo regionale per le politiche della montagna, gestito dalla Giunta regionale che, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ne determina requisiti, modalità di accesso, criteri di riparto, modalità di funzionamento ed eventuali forme di premialità.

Si ritiene infatti necessario affiancare alle misure di sostegno nazionale, di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131 'Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane', proprie misure, istituendo appunto un Fondo che supporti - tramite contributi di parte corrente - le iniziative poste in essere dagli Enti pubblici operanti sul territorio montano veneto e relative ad alcuni degli ambiti previsti dalla suddetta legge, riguardanti, in particolare, i seguenti ambiti strategici: sanità di montagna; scuole di montagna; promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani; servizi di comunicazione.

Si mira inoltre a sostenere iniziative e interventi a favore della popolazione residente, comprensivi di misure volte a combattere lo spopolamento di tali aree.

Trattasi, come detto, di spese correnti, per 1 milione di euro in ciascuno degli esercizi 2026, 2027, 2028.

Le risorse vengono allocate nella Missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', Programma 7 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni'.

L'articolo 2 modifica l'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve' individuando in Veneto Innovazione S.p.A., società 'in house' della Regione, il soggetto a cui affidare la gestione del Fondo regionale per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi (previsto dal suddetto articolo 58 bis).

Le modifiche apportate consentono altresì di non vincolare l'operatività del Fondo regionale a modalità di gestione stabilite, rinviando alla competenza di Veneto Innovazione S.p.A. - che già gestisce il 'Fondo di rotazione e garanzia per il settore degli impianti a fune' di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 'Legge finanziaria 1996' - circa l'individuazione degli adeguati strumenti finanziari da applicare.

In ogni caso, la gestione del Fondo sarà definita in linea con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

Gli oneri correnti per la gestione del Fondo, pari a 20.000 euro per ogni esercizio del triennio 2026-2028, fanno capo alla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', Programma 4 'Altre modalità di trasporto'.

L'articolo 3 intende modificare l'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 'Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 16/3/1999, n. 79 'Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica' inserendovi un comma 1 bis, che autorizza la Giunta regionale a finanziare dei servizi di supporto tecnico-specialistico per espletare le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica. La Regione è infatti chiamata a gestire la riassegnazione di 34 grandi derivazioni idroelettriche e il carico di lavoro richiede analisi, valutazioni e verifiche di alto profilo. L'espletamento di tali procedure rende quindi indispensabile l'apporto di figure esterne in grado di affiancare l'amministrazione regionale per garantire rigore, trasparenza e rispetto dei cronoprogrammi normativi.

L'applicazione di tale articolo comporta oneri per 200.000 euro in ciascun esercizio del triennio, gestiti a valere sulla Missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', Programma 1 'Difesa del suolo'.

L'articolo 4 intende istituire un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond, affidandolo a Veneto Innovazione S.p.A. e finalizzandolo al sostegno di emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto, per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione. La Regione mantiene comunque le funzioni di indirizzo strategico, vigilanza e controllo sul Fondo, assicurando la coerenza dell'intervento con le politiche regionali di sostegno al credito e all'innovazione nonché il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Gli oneri in conto capitale conseguenti all'applicazione dell'articolo, quantificati in 5.992.343 euro per il solo esercizio 2026, corrispondono a risorse regionali già nella disponibilità di Veneto Innovazione S.p.A., provenienti dalla chiusura di precedenti strumenti finanziari regionali e riallocate al nuovo Fondo; verranno gestiti a valere sulla Missione 14 'Sviluppo economico e competitività', Programma 1 'Industria e Artigianato'.

L'articolo 5 intende modificare l'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 'Nuove norme sulla programmazione' stabilendo che la promozione dello sviluppo locale sostenibile presentata dalle Intese programmatiche d'area (IPA) alla Regione riguarda i seguenti macrosettori della programmazione regionale: sociale e welfare, ambiente e territorio, infrastrutture, turismo e marketing territoriale e attività produttive e sviluppo economico.

Inoltre, attraverso i rinnovati bandi di finanziamento, la Giunta regionale potrà riconoscere, tra gli interventi presentati afferenti ai macrosettori indicati, un punteggio premiale a quelli che meglio risponderanno alla vigente strategia regionale di sviluppo sostenibile.

Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo ammontano a 500.000 euro per l'esercizio 2026 e a 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028; verranno gestiti a valere sulla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', Programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'.

L'articolo 6 autorizza la Giunta regionale a costituire una società di capitali per la realizzazione e la gestione del data center avanzato nel territorio padovano - in attuazione dell'Accordo di programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2025, n. 1468 'Approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico avente come scopo principale la realizzazione, l'acquisizione e la gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano' - al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto. La Giunta regionale approverà

lo statuto societario e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest'ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di agenda digitale.

La partecipazione regionale al capitale sociale del nuovo soggetto giuridico comporta spese per 5 milioni di euro nell'esercizio 2026, gestite a valere sulla Missione 1 'Servizi istituzionali, generali di gestione', Programma 8 'Statistica e sistemi informative'.

L'articolo 7 intende coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale (datato 26 gennaio 2024) al personale delle Medicine di gruppo integrate, organizzate in team multiprofessionali, fino al 31 dicembre 2026.

La Giunta regionale potrà utilizzare quota parte di tali risorse per favorire lo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell'assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 'Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale' e dalla componente 1 della Missione 6 'Salute' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Gli oneri correnti che ne conseguono sono quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e verranno gestiti a valere su un'esistente linea di spesa della Missione 13 'Tutela della Salute', Programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'.

L'articolo 8 autorizza la Giunta regionale, anche attraverso la stipula di accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici, privati ed esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, a svolgere interventi volti a inserire e integrare professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio sanitario regionale, a fronte della crescente carenza di personale sanitario nel territorio regionale; fenomeno, questo, che mette a rischio la continuità e la qualità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'applicazione della norma comporta oneri correnti quantificati in 200.000 euro per l'anno 2026, che verranno gestiti a valere sulla Missione 13 'Tutela della salute', Programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria'.

L'articolo 9 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire l'equità nell'offerta di servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale - conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto e dal 'Piano socio sanitario regionale 2019-2023' - svolga interventi necessari per tutelare l'erogazione dei LEA nelle aree montane valorizzando, nella definizione annuale del fabbisogno finanziario: l'eventuale sfavorevole dinamica demografica; i maggiori costi fissi per effetto della maggior presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura; i maggiori costi derivanti dalla necessità di mantenere servizi di natura distrettuale in un territorio con bassa densità abitativa.

Gli oneri correlati all'applicazione di tale articolo ammontano a 30 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 e sono stati quantificati applicando ulteriori specifiche variabili correttive del riparto, in affiancamento al criterio della popolazione secca: densità abitativa; sovra-dotazione di posti letto, in rapporto alla popolazione residente; finanziamento correttivo per le dinamiche della popolazione.

Tali oneri verranno gestiti a valere su un'esistente linea di spesa afferente alla Missione 13 'Tutela della salute', Programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'.

L'articolo 10 intende modificare l'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 'Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali' rendendo più efficace il processo di costituzione delle forme associative tra i comuni e pertanto anche la gestione della funzione socio-assistenziale e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

Le modifiche sono finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema, a rafforzare la governance e a ridurre i ritardi nell'assunzione delle decisioni. Viene prevista infatti l'estensione da due a tre anni del termine per l'attuazione della forma associativa, la cui decisione spetta al Comitato dei sindaci di ambito con voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito e, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, alla figura del commissario regionale.

Per contribuire alle spese di costituzione e primo funzionamento degli Ambiti territoriali sociali (compresi gli oneri per gli eventuali commissari) vengono stimati 200.000 euro per l'anno 2026; verranno gestite a valere sulla Missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' - Programma 7 'Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali'.

L'articolo 11 autorizza la Giunta a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione alla costituzione della fondazione 'World Health Forum Veneto' con il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e la Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

In tal modo si mira a promuovere l'innovazione nella sanità veneta introducendo nuovi modelli e soluzioni tecnologiche, migliorando i servizi sanitari, potenziando le attività di prevenzione, organizzando forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita.

Gli oneri correlati all'applicazione della norma sono quantificati in complessivi 30.000 euro per il 2026, necessari alla costituzione del capitale minimo richiesto per una fondazione che chieda l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche e della quota per il primo avvio e funzionamento della fondazione; verranno gestiti a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali".

Mediante l'articolo 12 viene modificato l'articolo 44 'Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario' della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2018' introducendo la possibilità, per il Fondo, di finanziare interventi di acquisto e installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie, limitando il vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali o socio-sanitari sull'immobile oggetto del finanziamento per una durata non inferiore a 5 anni, decorrenti dal termine dei lavori.

Le conseguenti spese sono quantificate in 3 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 e verranno gestite a valere sulla Missione 13 'Tutela della salute', Programma 5 'Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari'.

PROGETTO DI LEGGE N. 45 'BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028'.

Il testo deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 3 del 25 febbraio 2026), di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 'Nota integrativa' (di seguito 'Nota') consente di comprenderne appieno la portata.

La Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - attesta che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel DEFR, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste, che ricomprendono quelle scaturenti dai progetti di legge n. 43 e 44, risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

L'Allegato n. 9 del progetto di legge dà evidenza al risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2026, che ammonta a 1.939,8 milioni di euro, di cui:

- le quote accantonate sono pari a 1.512,8 milioni di euro: l'Allegato n. 10 consente di conoscerle nel dettaglio;
- le quote vincolate ammontano a 482,24 milioni di euro (vedasi Allegato n. 11), dei quali:
- 53,9 milioni di euro per vincoli derivanti da leggi e/o principi contabili;
- 327,62 milioni di euro per vincoli da trasferimenti;
- 0,7 milioni di euro per vincoli derivanti da contrazione di mutui;
- 100 milioni di euro per vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- le quote destinate agli investimenti (Allegato n. 12) sono quantificate in 12,64 milioni di euro e derivano dalla vendita del compendio immobiliare di Palazzo Gussoni Grimani, in Venezia, allo Stato.

Quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione - secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria - per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale fondo, suddiviso in 'parte corrente' e 'parte capitale'. Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi cinque anni. Nel rimandare alla Nota, oltre che all'Allegato n. 13 del progetto di legge, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 254,4 milioni di euro nel 2026, a 221,4 milioni di euro nel 2027 e a 208,2 milioni di euro nel 2028 (pressoché interamente di parte corrente);
- fondo 'Rischi spese legali': ai sensi del ricordato principio contabile, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vanno accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti ammontano 400.000 euro per il fondo di parte corrente e a 900.000 euro per il fondo di parte capitale, per entrambi in ciascun esercizio del triennio 2026-2028;

- fondo 'Rischi per escussione garanzie': a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI) - ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010' - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,76 milioni di euro nel 2026 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla società dall'istituto bancario;
- fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026; nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella Nota, si precisa che tale fondo ammonta a 5,5 milioni di euro nell'esercizio 2026;
- fondo 'Obiettivi in finanza pubblica': il contributo regionale alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 1, commi 786 e 851, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027' è stato ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025 'Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029'; per il solo esercizio 2026 l'articolo 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028' ne ha ridotto l'importo. Gli accantonamenti ammontano a: 60,56 milioni di euro nel 2026; 68,75 milioni di euro nel 2027; 68,75 milioni di euro nel 2028;
- fondo 'Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei Giochi olimpici giovanili invernali 2028': la Regione del Veneto, assegnataria dell'organizzazione dei Giochi assieme alla Regione Lombardia e alla Provincia autonoma di Trento, fornisce adeguate garanzie a copertura di un eventuale deficit, prevedendo un accantonamento al 31 dicembre 2025 di 1,65 milioni di euro e uno stanziamento annuo del medesimo importo per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

L'Allegato n. 14 del progetto di legge concerne le spese obbligatorie e indica tutti i capitoli (con l'indicazione di missioni e programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Tra questi si annotano:

- gli oneri per la chiusura del fondo anticipazioni di liquidità, per 60,47 milioni di euro annui: tale importo andrà riversato al Ministero dell'economia e delle finanze fino all'anno 2044 compreso; dal 2045 al 2051 compreso ammonterà a 27 milioni di euro annui. A tale questione, da ultimo affrontata in Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2026 e conclusasi con l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 5, la Nota dedica ampio spazio;
- il contributo regionale alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026', che ammonta a 27,82 milioni di euro annui e va versato al bilancio statale.

L'articolo 3 del progetto di legge autorizza nell'anno 2026 la contrazione di mutui o prestiti per far fronte ad effettive esigenze di cassa per un importo pari a 67,91 milioni, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da Debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2025 da aggiornarsi con la futura legge di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028.

A seguito delle risultanze del rendiconto generale 2024 (legge regionale 25 luglio 2025, n. 11 'Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024') lo stock del DANC viene ridotto di 25,1 milioni di euro rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 (articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 'Bilancio di previsione 2025-2027'), in ottemperanza a quanto dispone l'articolo 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità (legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione').

Il DANC può essere ricompreso tra le cc.dd. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,88 miliardi di euro) e il fondo pluriennale vincolato di entrata (373 milioni di euro) - che ammontano a complessivi 3,57 miliardi di euro.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 18,95 miliardi di euro, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2026 sono i seguenti:

- risorse per la spesa obbligatoria e libera: 1,51 miliardi di euro;
 - risorse per il fondo sanitario regionale: 11,14 miliardi di euro;
 - assegnazioni statali e comunitarie e altre: 2,58 miliardi di euro;
 - nuovi investimenti finanziati ricorrendo all'indebitamento: 110 milioni di euro.
- Nello specifico, tramite l'articolo 4 del progetto di legge, verranno finanziati ricorrendo all'indebitamento:
- progettazione ed esecuzione di interventi sulla rete viaria regionale (articolo 96, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'; articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 'Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali'): 20 milioni di euro nell'esercizio 2026 e 15 milioni di euro in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
 - interventi regionali a favore della mobilità e della sicurezza stradale (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 'Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale'): 18 milioni di euro nell'esercizio 2026;
 - contributo straordinario alla realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto (articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2025'): 6 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;
 - interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva (articoli 11 e 17 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 'Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva'): 1 milione di euro nell'esercizio 2026 e 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
 - interventi a tutela e difesa delle coste venete (articolo 84, comma 2, lett. d), della legge regionale 11/2001): 3 milioni di euro nell'esercizio 2026 e 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
 - misure per prevenire e ridurre il rischio idraulico e idrogeologico (articolo 29 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 'Legge di stabilità regionale 2016'): 3 milioni di euro nell'esercizio 2026 e 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
 - misure di sostegno ad interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica (articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2021'): 3 milioni di euro nell'esercizio 2026 e 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
 - partecipazione regionale alla costituzione del soggetto giuridico che realizzi e gestisca il data center avanzato nel territorio padovano: 5 milioni di euro nell'esercizio 2026 (articolo 7 del progetto di legge 43 'Collegato');
 - iniziative e opere di particolare interesse o urgenza (articolo 53, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'): 5 milioni di euro nell'esercizio 2026;
 - finanziamento del progetto studentato presso san Francesco della Vigna in Venezia: 18 milioni di euro nell'esercizio 2026;
 - costruzione e acquisto di beni immobili a fini istituzionali (articoli 25 e 26 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 'Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali'): 2 milioni di euro nell'esercizio 2026;
 - interventi su beni immobili, demaniali o patrimoniali anche dati in concessione (articoli 25 e 26 della legge regionale 6/1980): 1 milione di euro nell'esercizio 2026.

Va ricordata, inoltre, la previsione di spesa per prevenire e ridurre il rischio idraulico e idrogeologico (articolo 29 della legge regionale 7/2016) per 25,6 milioni di euro nell'esercizio 2026, per la quale è già stato contratto mutuo in data 12 novembre 2025 con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale. 34/2024, come modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 agosto 2025, n. 16 'Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027'.

Infine, tramite l'articolo 5 del progetto di legge si autorizza il ricorso all'indebitamento per realizzare interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto (articolo 16 della legge regionale 33/2024) per 6 milioni di euro in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Nel suddetto aggregato di risorse per la spesa obbligatoria e libera (1,51 miliardi di euro) le risorse finalizzate alla politica regionale sono quelle effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.239,5 milioni di euro); le principali sono:

- taxa automobilistica regionale da attività ordinaria: 600 milioni di euro;
- taxa automobilistica regionale da attività di controllo: 350 milioni di euro;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - attività ordinaria: 50 milioni di euro;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 154,2 milioni di euro;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica': 22,2 milioni di euro;
- IRAP da attività di controllo: 70 milioni di euro;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 20 milioni di euro;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni di euro.

Parimenti non sono previste maggiorazioni per l'IRAP.

I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio 2026-28 - come appreso nel corso dell'illustrazione della manovra 2026-2028 in Prima Commissione consiliare, da parte dell'Assessore al bilancio, nel corso della seduta del 3 marzo 2026 - sono i seguenti:

- 38 milioni di euro per ciascun anno del triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- viene finanziato integralmente quanto necessario per garantire le borse di studio universitarie a tutti gli aventi diritto;
- 10 milioni di euro a favore degli ESU - Aziende regionale per il diritto allo studio universitario;
- 8 milioni di euro per il c.d. buono scuola (legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 'Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie');
- 24 milioni di euro stanziati per ciascun anno del triennio a favore del sistema della formazione professionale;
- 4,5 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 per le borse di studio per la medicina generale, come già in essere per le altre specializzazioni;
- 12 milioni di euro nel 2026 per il rimborso dei maggiori costi a carico delle Medicine integrate e, in quota parte, per favorire lo sviluppo delle cure primarie;
- 15 milioni di euro nel 2026 per garantire la prosecuzione del cofinanziamento regionale relativo a progetti sperimentali finanziati con il Fondo sociale europeo (FSE) per l'assistenza a favore di anziani in case di riposo e assistiti a casa;
- 3 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 per l'edilizia sociale, con apertura anche a dotazioni medicali digitali;
- 7,3 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 a favore di persone con problemi psichiatrici;
- 13,25 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028 per gli emotrasfusi;
- 20 milioni di euro annui in favore delle province, relativamente alle funzioni ad esse delegate;
- 12 milioni di euro per il triennio 2026-2028 (3 milioni di euro per il 2026, 4 milioni di euro nel 2027 e 5 milioni di euro nel 2028) per le progettazioni di Veneto Strade S.p.A.;
- 1 milione di euro per l'edilizia di culto;
- 2 milioni di euro per il cofinanziamento del programma europeo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio - 2 milioni di euro per spese correnti e 2 milioni di euro per spese in conto capitale - daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare (articolo 7 del progetto di legge).

Un'apposita sezione della Nota è dedicata all'infrastruttura 'Superstrada Pedemontana veneta' (SPV): vengono illustrati i criteri utilizzati per formulare le previsioni di entrata e di spesa per ogni annualità del triennio, indicando gli squilibri tra l'ammontare complessivo dei pedaggi e quello del canone, che vengono coperti utilizzando quota parte delle entrate regionali a libera destinazione.

Sul fronte della programmazione comunitaria 2021-2027, gli stanziamenti regionali previsti a bilancio, nel triennio, per cofinanziare i fondi comunitari ammontano a 270,51 milioni di euro, di cui:

- 90,4 milioni di euro relativamente al FESR, di cui 80,24 garantiti utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027;
- 69,59 milioni di euro relativamente al Fondo sociale europeo plus (FSE+);
- 105,69 milioni di euro relativamente al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 4,83 milioni di euro relativamente al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

Nel Bilancio di previsione 2026-2028 trovano inoltre allocazione le risorse erogate nell'anno 2026 con il PNRR, pari a complessivi 163,58 milioni di euro nel triennio, così finalizzati:

- 7,57 milioni di euro alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.;
- 2,68 milioni di euro a interventi nel campo dell'energia e rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
- 11,45 milioni di euro all'innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario;
- 97,16 milioni di euro alle politiche per il lavoro;
- 20,08 milioni di euro alle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
- 3,84 milioni di euro a turismo e cultura 4.0;
- 20,80 milioni di euro alla tutela del territorio e della risorsa idrica.

Con riferimento alle risorse derivanti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), vengono com-

plessivamente stanziati 24,09 milioni di euro nel 2026, di cui:

- 17,45 milioni di euro sono finalizzati all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici;
- 0,14 milioni di euro sono finalizzati a investimenti sulla rete ferroviaria;
- 6,5 milioni di euro sono finalizzati a turismo e cultura 4.0.

Un'ampia sezione della Nota - alla quale si rimanda per ogni approfondimento - è dedicata alla gestione sanitaria, che assorbe il 70,77 per cento delle risorse stanziati dal bilancio di previsione 2026-2028 (al netto delle partite di giro e di altre poste tecniche).

Il budget da iscrivere nel perimetro sanitario 2026-2028 è stato prudenzialmente parametrato al livello del finanziamento di-speso dagli atti formali di ripartizione delle risorse indistinte attualmente disponibili con riferimento al riparto del Fondo sanitario nazione (FSN) 2025.

Quando interverranno i provvedimenti statali di riparto del FSN per l'anno 2026 verranno proposte le conseguenti variazioni di bilancio.

L'assetto attuale del sistema sanitario regionale del Veneto è il risultato delle innovazioni apportate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 'Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato 'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero' e, da ultimo, dal Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".

In tale assetto Azienda Zero - ente di governance della sanità regionale - svolge le funzioni relative alla Gestione sanitaria accentrata (GSA) previste dal d.lgs. 118/2011, le funzioni di cui alla legge regionale 19/2016 in qualità di soggetto erogatore di servizi a favore del Servizio sanitario regionale (SSR) e la funzione di trasferimento delle risorse finanziarie della Regione agli enti del SSR nonché a terzi soggetti nell'ambito dei finanziamenti del perimetro sanità.

In base alle disposizioni del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, il perimetro sanitario si compone di entrate e uscite relative al finanziamento del SSR suddivise in capitoli di entrata e uscita con evidenza delle relative correlazioni che, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del documento tecnico di accompagnamento, sarà individuato in apposito allegato al bilancio finanziario gestionale approvato ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del d.lgs. n. 118/2011.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2026-2028, ha concluso i suoi lavori in merito al DEFR 2026-2028 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame, nell'ordine, dei progetti di legge Stabilità (n. 44), Collegato (n. 43) e Bilancio (n. 45) consapevoli del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni, sia tramite memorie ed osservazioni successivamente trasmesse.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge in data 10 marzo 2026.

Il giorno precedente il Consiglio delle autonomie locali aveva espresso - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 'Istituzione del Consiglio delle autonomie locali' - parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, segnalando la necessità di attenzionare il settore dell'edilizia residenziale pubblica, visti i fabbisogni delle Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) sulla riqualificazione degli stabili; nonché, in considerazione anche dell'attività svolta con riferimento all'anagrafe scolastica della Regione nel 2025, la necessità di prevedere contributi per nuove costruzioni o per la messa in sicurezza di quelle esistenti.

Tra il 12 e il 18 marzo le commissioni consiliari Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso, a maggioranza, i rispettivi pareri alla Prima sui tre progetti di legge, per gli aspetti di competenza.

In data 13 marzo il Collegio dei revisori dei conti ha parimenti espresso parere favorevole in merito al progetto di legge n. 45.

Nella seduta del 19 marzo, infine, la Prima Commissione consiliare, preso atto dei suddetti pareri, ha concluso i propri lavori in ordine ai progetti di legge, licenziandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 44 hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro - Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione - Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

Per il progetto di legge n. 43 hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro - Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione - Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

Per il progetto di legge n. 45 hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro - Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione - Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Paolo Galeano, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

buongiorno a tutti. Sono onorato oggi di poter intervenire a nome dei Consiglieri di minoranza, che poi dettaglieranno con i loro interventi quanto io andrò ad approfondire. Discutere da correlatore questo primo bilancio regionale è per me un onore, oltre che essere stato un grande onere, ma siamo qui e lo facciamo volentieri per la nostra comunità.

Abbiamo discusso la scorsa settimana il DEFR, abbiamo parlato delle intenzioni e delle politiche, ora siamo ai numeri e alle scelte concrete.

Richiamo, come ho fatto la settimana scorsa, una frase testuale che il presidente Stefani ha riportato nell'incipit al DEFR, dove si diceva, in sintesi, che la realizzazione della visione e l'attuazione delle politiche passa necessariamente attraverso l'allocazione delle risorse.

Noi eravamo partiti sinceramente bene, con delle aspettative positive, ravvisando una certa discontinuità in quello che era stato l'approccio dei primi giorni del presidente Stefani. Avevamo letto parole che mettevano le persone al centro, avevamo visto la sottolineatura del metodo della partecipazione come lavoro, è vero, erano registrazioni sul piano delle dichiarazioni e degli annunci, però questa discontinuità sembrava volerla tracciare. Un cambio di approccio che avevamo anche apprezzato e che ci sembrava di cogliere in alcune delle questioni che abbiamo posto da tempo con la nostra politica qui, in Consiglio regionale, e fuori.

Ci sarà poi tutta la nostra disponibilità a lavorare ogni volta che il presidente Stefani uscirà con le sue idee, laddove dia la misura concreta di voler affrontare davvero e seriamente le cifre di questa difficile contingenza.

Quando ci fu, subito dopo la fine delle Olimpiadi, l'uscita del presidente del Consiglio regionale Zaia, che diceva: 'Adesso avanti subito, a spron battuto, con le estive del 2036', noi avevamo apprezzato il modo con cui il presidente Stefani aveva detto: 'No, calma, serve prudenza c'è anche il sociale a cui dover puntare e pensare'.

A noi piace questa linea, è una linea che certamente non vuole fermare il progresso, ci mancherebbe, ma che affronta anche con consapevolezza le difficoltà e le criticità profonde del presente, e questo diventa fondamentale.

Ci sembrerebbero questi i terreni sui quali, anche dai banchi dell'opposizione, possiamo portare contributi concreti e costruttivi. Poi però siccome oggi veniamo ad analizzare il bilancio e quindi al voto sui numeri, abbiamo visto anche altri fatti, che hanno dato la misura che le cose non stanno andando esattamente in questo senso.

Sul punto della partecipazione, per carità, siamo con i tempi contingentati, quindi possiamo anche capire che la minoranza non sia stata coinvolta nel percorso. Che però alla prima seduta del DEFR vengano presentati degli emendamenti in Consiglio da parte della stessa maggioranza certifica un dato inconfutabile, ovvero che tutti i percorsi di partecipazione non erano stati fatti, perché di solito una maggioranza arriva in Aula con il documento definitivo, avendo fatto tutto quello che poteva in termini di concertazione prima. Gli emendamenti presentati certificano che non è stato fatto tutto così, o almeno, non è stato fatto in fondo.

Il punto di vista invece degli intendimenti che vogliono prendere concretamente le mosse dalla difficile situazione che il Veneto vive, prendono poi concretezza con i numeri che oggi andremo a vedere nei documenti che abbiamo analizzato in Commissione molto velocemente, forse come non mai, e che adesso sottoponiamo al Consiglio.

Diciamo queste cose anche con una certa delusione, ma soprattutto perché la nostra delusione potrebbe contare fin là con una rinnovata preoccupazione, perché significa che forse la marcia diversa non è stata ingranata.

La volta scorsa io ero intervenuto in Aula, in uno degli interventi di chiusura per dire che il presidente Stefani ne usciva un po' con le ossa rotte. Forse non era l'espressione migliore, lo confesso, però quello da cui prendeva le mosse era il fatto che poche ore prima, discutendo in una pausa con un amico che segue da vicino le politiche regionali, e che non la pensa neanche esattamente come me, mi aveva detto "mi sembra che il presidente Stefani si stia sciogliendo in tanti annunci, perché poi, nei fatti, le cose si vedono ben poco".

Il riferimento alle ossa rotte descriveva il momento in cui si passa, con una certa delusione, dalle aspettative di cambiamento ai fatti che raccontano invece di un certo immobilismo e di una sicura mancanza di coraggio.

In questo momento, invece, non avere coraggio, concretezza, iniziative tempestività significa essere scollegati dal quadro congiunturale. La definizione di "documento ponte" che avevamo sentito in Commissione, in riferimento al DEFR non poteva essere associabile al DEFR per definizione, perché non è un documento ponte. Se è un documento ponte, un documento di visione, avere un documento ponte su questo fronte vuol dire non avere la visione. Ma noi riteniamo che neanche allo strumento del bilancio, che invece, per definizione, potrebbe essere definito un documento transitorio, si possa in questo caso dare la definizione di documento ponte, perché il ponte unisce due parti: un'eredità e la prospettiva futura.

Qui invece la prospettiva futura davvero non si capisce bene qual sia, o meglio, nei documenti le parole ci sono, il futuro è tracciato, ci sarebbe anche la nostra disponibilità a lavorare; ma nell'introduzione del DEFR, laddove il presidente Stefani parla dell'attuazione della visione delle politiche che passano necessariamente per l'allocazione delle risorse, se queste sono le risorse, allora l'orizzonte rimane una chimera, e l'altro lato del ponte manca.

Ecco perché riteniamo che l'impianto costituito da questa manovra sia per noi insoddisfacente e incapace di indicare sin da subito l'orizzonte politico reale nel quale la nuova amministrazione guidata dal presidente Stefani intende muoversi. Abbiamo visto poi anche ieri già alcuni consiglieri di minoranza che hanno presentato ordini del giorno per sostenere le imprese, per assecondare il grido d'allarme sul fronte energetico. Insomma, non siamo noi a farlo, è qualche componente della maggioranza. Questo la dice tutta sul fatto che questi documenti non entrano in maniera incisiva nella realtà.

Passo ad analizzare in maniera un po' più specifica la legge di stabilità, venendo poi ad alcuni passaggi sul bilancio e il collegato, quindi unificando la discussione dei tre provvedimenti. In questi giorni, dove siamo stati tutti assorbiti da tantissimo lavoro,

non guastava affrontare qualche documento che fosse sotto le cento pagine. Insomma, visto il carico di lavoro, andava bene che fosse così, però, scherzi a parte, nella legge di stabilità, che consta di due articoli, uno dei quali, il secondo, è l'entrata in vigore, il problema non è intanto quello che c'è. Il problema è esattamente quello che non c'è, perché la legge di stabilità contiene novità eventuali sul fronte della fiscalità e quindi è un bene o un male che non ci sia nulla? Lo dicono i tempi e il contesto se il provvedimento è adeguato o meno, e i tempi e il contesto li conosciamo tutti quali sono. I tempi li vediamo oggi. Arrivando qui si vede una manifestazione fuori dall'Aula. Apriamo i giornali vediamo quali sono le notizie. Appunto, ci sono gli ordini del giorno degli stessi Consiglieri di maggioranza, tanti piccoli ma importanti esempi dell'incertezza e delle difficoltà che viviamo.

La guerra di Trump, che scassa ovviamente l'ordine mondiale e distrugge i fondamenti del diritto internazionale su cui si è edificata per decenni la democrazia moderna, sta già avendo un impatto diretto sulla nostra economia e qui, per esempio, la CGIA di Mestre dice qual è l'impatto dello shock energetico, che potrebbe costare delle nostre aziende venete nel corso del solo 2026 circa 1,1 miliardi di euro. Gli artigiani prevedono rincari per gas ed elettricità tra il 60 e il 70 per cento già dal mese di aprile e la crisi energetica peserà sulle famiglie venete per circa 750 milioni di euro all'anno per i maggiori costi di riscaldamento e di luce; quelle spese che mettono in difficoltà larga parte, quasi il 41 per cento, della nostra popolazione.

Quella di Trump è una nuova, ennesima guerra che aggrava il contesto internazionale, che continua quindi ad essere caratterizzato da tanta incertezza e che determina previsioni contenute di crescita del PIL mondiale e poi, a cascata, europeo e nazionale. La Commissione europea, infatti, prevede per il prossimo triennio dell'Eurozona una crescita sostanzialmente stabile, di poco superiore all'1,5 per cento con un tasso di inflazione superiore all'uno. Quindi capite che di recessione si può praticamente parlare.

Nel 2024 il PIL italiano si ferma allo 0,7 per cento. Le esportazioni si contraggono in maniera definitiva, la produzione industriale continua a segnare preoccupanti elementi di debolezza, insomma, sono tutte previsioni che verosimilmente sono destinate a peggiorare.

E anche il Veneto ovviamente deve fare i conti con questi scenari internazionali e con la piena consapevolezza della propria debolezza strutturale, accumulata in anni di politiche ferme e inefficaci.

A differenza del passato, infatti, quando l'economia veneta viaggiava a velocità doppia rispetto alla media nazionale, le previsioni del PIL per la nostra Regione nel prossimo triennio ci pongono sostanzialmente in linea con gli indici medi italiani. Meglio di noi fanno Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Campania, e sulla base del quadro programmatico elaborato dal Governo lo scorso ottobre, il Veneto si assesta addirittura al di sotto del dato medio previsto per tutte le Regioni del nord.

Preoccupano poi, in particolare, le difficoltà registrate nel settore manifatturiero, e su questo abbiamo fatto degli interventi al DEFR che dicono puntualmente quali siano anche queste difficoltà, settore che è esposto in maniera importante a fattori di debolezza strutturali che ne limitano le prospettive di crescita e tenuta.

La produzione industriale, anche nel 2024, e per il secondo anno consecutivo registra un calo medio dell'1,4 per cento e anche l'export regionale segna una diffusa contrazione su cui ovviamente questa incertezza internazionale e dell'economia dell'Eurozona incide in maniera importante, nonché, non ultime, anche le politiche protezionistiche dell'amministrazione americana.

Queste previsioni, quindi, confermano che da qui ai prossimi anni le difficoltà dell'economia veneta di mantenere una traiettoria di espansione, ci saranno tutte.

Sul fronte occupazionale, anche qui emergono alcune crepe, perché i dati vanno letti, ma vanno letti bene. Nel 2024, ad esempio, in Veneto, il ritmo di crescita del numero degli occupati rallenta. A crescere, però, è principalmente la componente maschile, mentre quella femminile diminuisce di mezzo punto percentuale. Abbiamo quindi più o meno un tasso di occupazione femminile al 62,3 per cento contro quello di occupazione maschile attorno al 78 per cento.

È chiaro che il tasso di occupazione regionale pari al 70,2 per cento contro il 62 per cento della media italiana sia positivo, ma serve dare una lettura un po' più in profondità e aderente alla realtà di questo dato, perché il fattore più allarmante riguarda l'andamento della produttività del lavoro, in preoccupante calo, che si riflette inevitabilmente sulla dinamica dei salari reali. Cioè, in sostanza, se aumentano i posti, ma non aumenta il PIL, bisogna chiedersi quale sia la qualità del lavoro di cui stiamo parlando.

Il declino di un territorio si osserva poi anche considerando le dinamiche demografiche. Su questo mi aveva già anticipato il nostro capogruppo Manildo, nella discussione del DEFR, l'aveva sottolineato anche la consigliera Luisetto. Il quoziente di natalità in Veneto è di 6,2 ogni 1.000 abitanti; nel 2025 le nascite segnano il minimo storico con meno di 30 mila nati.

Si riduce a 1,20 anche il numero medio di figli per donna e l'ISTAT stima per i prossimi anni un ulteriore calo degli abitanti. Contemporaneamente, significa che c'è una popolazione che invecchia, accentuando lo squilibrio tra le generazioni e le conseguenze che possiamo immaginare: sul mercato del lavoro, della sostenibilità economica, sul fronte dell'assistenza sanitaria, sulla tenuta del sistema pensionistico, quindi le difficoltà del sistema produttivo da un lato e il declino demografico dall'altro, incidono ovviamente anche sul benessere sociale diffuso.

I dati del DEFR sono i seguenti: il 42 per cento dei veneti dichiara di arrivare con difficoltà a fine mese, per effetto soprattutto delle spese legate all'abitazione: il 7,9 per cento della popolazione dichiara di aver dovuto rinunciare alle cure sanitarie per problemi economici, pur avendone avuto bisogno; il 12,4 - dato, questo, impressionante - della popolazione in Veneto nel 2024 vive in condizioni di rischio povertà o esclusione sociale, parliamo di 590 mila persone.

Ci sono poi altri dati e indicatori significativi che si possono dedurre dall'analisi qualitativa del contesto sociale. Pensiamo al rapporto di monitoraggio della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, gli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES) che ci raccontano di un territorio fortemente compromesso. Anche qui non sto inventando cose, o cercando di narrarle in maniera eccessivamente tragica, prendo i dati del DEFR proprio per descrivere il contesto e i tempi all'interno dei quali si inserisce una legge di stabilità che consta di un articolo e sostanzialmente, nessuna novità fiscale.

È una situazione critica, quella del territorio, rispetto ai bisogni delle persone, come conferma il dato relativo al numero di bambini che non hanno usufruito dei servizi per l'infanzia, o a quello dell'insufficienza dei servizi a favore degli anziani non au-

tosufficienti, ma anche le gravi carenze del Sistema sanitario regionale e territoriale. Indicherebbero già di per sé, questi dati, la linea prioritaria di intervento da tenere.

Allo stesso modo, cito i dati del DEFR, il Veneto sembra aver fallito l'obiettivo della sostenibilità ambientale. Tutti gli indicatori lo confermano, quelli connessi alle politiche energetiche, al contrasto del cambiamento climatico, al consumo di suolo, alla fragilità idrogeologica, alla qualità della vita nelle città. Sostanzialmente, preoccupa in generale il trend di peggioramento di quasi tutti gli indici dell'Agenda 2030.

Anche osservando il set di indicatori, quelli riguardanti il tema del valore pubblico, c'è un quadro non buono, che è registrato, anche se è assimilabile su questo a quanto avviene in Italia, alle dinamiche che descrivono il nostro Paese. Ci sono medie simili, ma comunque preoccupanti, con il calo della partecipazione civica e politica, il peggioramento dell'indice di criminalità predatoria, con dati non sufficienti rispetto alla qualità della formazione e dell'istruzione, e dati pesanti rispetto al trasporto pubblico locale.

Tutti questi fattori, ovviamente, dovrebbero garantire la qualità della vita della nostra comunità e benessere diffuso e raccontano invece, se sono in declino o danno prospettive che neanche nel medio termine possono essere raggiunte. Sempre sul contesto c'è poi un altro fronte: la questione critica sul fronte delle risorse. Tema fondamentale che il presidente Stefani più volte richiama nella sua relazione. Servirebbe affrontare in primo luogo il tema delle risorse economiche in entrata.

Sappiamo che anche su questo c'è un momento molto difficile. La politica di coordinamento delle finanze pubbliche europee riduce attualmente e fortemente gli spazi di manovra per le politiche di bilancio nazionali. Infatti, il Governo su questo ha accelerato il raggiungimento dell'obiettivo del 3 per cento del deficit rispetto al PIL, anticipando il raggiungimento di questo al 2025, con benefici sul termine della credibilità dello Stato, del valore dei titoli, dello spread. Però poi sappiamo che l'austerità non è sempre, anzi spesso è in contrasto con il benessere dell'economia reale, della vita reale dei cittadini sul territorio. Per anni lo avete detto voi in primis.

Dentro questa nuova stagione di rigore per la finanza pubblica nazionale, poi si aggiunge il contributo richiesto ai territori, che risulta sempre più pesante. Sapete che il Veneto, dati del DEFR, dal 2023 al 2029 contribuisce per 504,6 milioni di euro alla finanza pubblica, 88 milioni in quest'anno, 96 milioni dall'anno prossimo e anche per il 2028 e 107 milioni di euro per il 2029. Ricordiamo poi che dal 2023 il concorso delle regioni alla finanza pubblica avviene con un metodo diverso, che non è più quello del taglio ai trasferimenti da parte dello Stato, ma il riversamento allo Stato di risorse proprie.

Che cosa comporta questo meccanismo? Ha una conseguenza precisa. Oltre che a rispecchiare la mancata attuazione del federalismo fiscale e limitare l'autonomia finanziaria dei territori, impone un onere aggiuntivo ai bilanci regionali, già vincolati dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 119 della Costituzione. Ne deriva che ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica da parte della nostra spesa regionale si traduce in una riduzione diretta della spesa stessa.

Su questo tema faccio due riflessioni. La prima è il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, con l'incremento di 2,4 miliardi di euro, è comunque gravemente insufficiente, e lo dicono i dati, lo riporta anche qui il DEFR e lo riporta il bilancio. Sappiamo, infatti, che gran parte di questo incremento è destinato ai rinnovi contrattuali e non al rilancio del sistema, i cui costi sono, ovviamente in crescita.

A conferma di ciò, si ricorda la tendenza alla riduzione della spesa sanitaria e l'incapacità, in questo momento, di colmare a lungo termine le carenze strutturali della stessa. Ecco perché su questo l'impegno da parte di quest'Aula deve essere trasversale per la pressione politica, per la richiesta politica che dobbiamo fare verso il Governo nazionale, per avere risposte più importanti in termini di sanità perché, al di là dei dati assoluti, quello che conta è il rapporto di questi dati in relazione al PIL.

La seconda, che è l'ultima buona notizia, riguarda il Fondo integrativo statale per le borse di studio, quello di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, che è certamente una notizia positiva, che non deve però cancellare dell'agenda politica le responsabilità che noi, come Regione, dobbiamo avere sul fronte del diritto allo studio.

Certo, sono nuove risorse, che contribuiscono in maniera significativa a consentirci di erogare le borse di studio a tutti i soggetti idonei, ma non elimina la necessità di interrogarsi su quale sia il ruolo che la Regione del Veneto vuole svolgere su questo tema.

Le buone notizie si possono fermare a queste due, perché rispetto all'impatto dei rapporti finanziari tra Regione e Stato si registra ovviamente un incremento pesante della pressione finanziaria, rispetto al quale si è provato ad introdurre alcuni elementi di flessibilità tipo la cancellazione del Fondo anticipazione liquidazioni, che abbiamo visto alcuni consigli fa, ma che risultano in questo momento insufficienti.

Poi non sfugge, ovviamente, che vanno nella direzione opposta a queste misure dell'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, anzi sono orientate assolutamente verso un consistente riaccantonamento dell'intervento pubblico.

A questo proposito, cominciamo a fare un'operazione di verità anche su altri fronti. Siamo convinti che sarebbe auspicabile, in linea di principio, sostituire i trasferimenti statali con entrate tributarie direttamente gestibili dagli enti territoriali. Ciò garantirebbe adeguata manovrabilità e maggiore autonomia decisionale, però un po' la sentenza, che ha di fatto fermato e bocciato la legge Calderoli, un po' gli altri fattori conseguenti hanno di fatto rallentato moltissimo, per usare un eufemismo, questo percorso, quindi dobbiamo di fatto liberare il dibattito dalle ipocrisie che possono ruotarci attorno sul fatto di promettere veloci e soddisfacenti passi avanti su questo fronte.

Bisognerebbe invece, con onestà, ricordare che, per attuare davvero il federalismo fiscale, il Governo deve essere in grado di definire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard. Su questo sappiamo quanto, per le regioni a statuto ordinario, il cammino sia sicuramente lontano dal vedere il suo compimento.

Archiviamo, dunque, le aspettative e le esperienze, almeno nel breve e nel medio termine, rispetto al fatto che dal federalismo fiscale, dalla sua attuazione, possa derivare la soluzione dei problemi finanziari della nostra Regione, così come appare chiaro che non potrà arrivare alcuna risposta neppure dall'autonomia differenziata per ciò che ne rimane, come ammesso dal presidente Stefani.

Ieri abbiamo letto anche le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Si tratterà, se tutto va bene e chissà quando, solo della devoluzione di alcune piccole funzioni, senza alcun trasferimento aggiuntivo di risorse. Pertanto, appare evidente che gli argomenti su cui ragionare per dare una prospettiva reale a questo documento dovrebbero essere quelli di un ragionamento connesso ai tributi autonomi regionali. Su questo punto sappiamo che le entrate tributarie extra sanitarie autonome incidono in misura non significativa sul fronte delle entrate e che presentano appunto una scarsa dinamica in termini reali.

È del tutto evidente che tale incidenza non può essere ancora più ridotta per l'unica Regione a statuto ordinario in Italia, il Veneto, che ha scelto di non applicare l'addizionale IRPEF, oltre all'1,23 per cento, quota minima stabilita dallo Stato per l'addizionale sanitaria, l'addizionale IRPEF che è per eccellenza il tributo autonomo, nella piena discrezionalità dell'ente.

Dunque, siccome la discussione sul bilancio, almeno dentro a quest'Aula, dovrebbe essere orientata alla serietà e alla responsabilità, non sarebbe forse questo il tempo di lasciar da parte la mistificazione della realtà di un federalismo fiscale a portata di mano e di un'autonomia impossibile e chiederci davvero, alle condizioni date tanto dalla congiuntura economica quanto dalla Costituzione italiana, cosa davvero possiamo fare con coraggio per rendere il Veneto una terra più giusta?

Se condividiamo la consapevolezza che abbiamo bisogno di più risorse, e ci sembra inevitabile, perché altrimenti vorrebbe dire che questa manovra di bilancio soddisferebbe le prospettive, i bisogni e le necessità della Giunta e della maggioranza di Regione, ma sappiamo ovviamente che, così com'è, non solo per le voci di corridoio, ma per le tante lamentele e le urla che arrivano dal territorio stesso. Se condividiamo, quindi, e abbiamo la diffusa e condivisa consapevolezza che abbiamo bisogno di più risorse per affrontare con determinazione tale fase storica; se, per onestà intellettuale, appunto, dobbiamo anche ammettere che lo Stato non è nelle condizioni e forse non ha neppure anche la volontà politica in questa fase, di sostenere lo sforzo che la Regione del Veneto deve mettere in campo con urgenza, dobbiamo convincerci che sia indispensabile rivedere alcune politiche pubbliche, anche quelle di natura fiscale e redistributiva.

Lo dico in particolare al presidente Stefani, che non è qui presente, ma a cui voglio ovviamente inviare, con questa nostra relazione, il più forte messaggio. Se riconosciamo come rilevanti i diritti sociali della casa, della salute, dell'istruzione, del lavoro, tutte cose che aveva sottolineato fortemente in campagna elettorale e in tutti i discorsi che poi è venuto a farci in Aula, dobbiamo trovare le risorse necessarie per garantirli davvero a tutti, e non solo perché vogliamo costruire un Veneto più giusto, dove si riducono le disuguaglianze, ma anche perché siamo convinti che investire sulla coesione sociale e sulla crescita inclusiva, sulle pari opportunità sia davvero lo strumento più efficace per incidere positivamente sulla crescita economica.

Se l'addizionale regionale all'IRPEF è il tributo proprio delle regioni a statuto ordinario, il cui gettito viene destinato interamente a favore delle regioni stesse, esso è per definizione lo strumento principale in tale contesto per avere queste maggiori disponibilità, soprattutto se adottato con un forte impianto progressivo. Sarà su questo poi l'intervento del nostro capogruppo, Giovanni Manildo, che entrerà più nello specifico degli emendamenti che abbiamo proposto a dare i dettagli di questo impianto e della ricaduta che vorremmo condividere con voi, quindi con un'impostazione che andrebbe a colpire solo il 7 per cento della popolazione veneta, in misura assolutamente graduata. Quindi è vero, sappiamo oggi di come la classe media non possa essere definita una classe ricca, però sappiamo anche di come il rimanente 93% è estremamente in difficoltà e noi dobbiamo guardare fortemente anche a questa grande, grandissima, fetta della nostra società.

Qui faccio un piccolo appunto, perché è interessante su questo tema ricordare cosa dice testualmente il DEFR a pagina 35. Dice che, mentre nel 2010 le manovre regionali ammontavano a 3,4 miliardi di euro, nel 2025 esse sono quasi raddoppiate, arrivando a 6,4 miliardi di euro. Dal 2010 al 2025, le regioni a statuto ordinario hanno applicato manovre sull'addizionale IRPEF e IRAP per un totale del periodo pari a 64 miliardi di euro, in media 4 miliardi di euro all'anno. Il Veneto risulta una delle regioni che ha meno tassato i propri cittadini e fin qui potrebbe essere qualcosa di buono, non avendo applicato dal 2010 alcun aumento sull'addizionale IRPEF.

La Regione del Veneto ha chiesto in sedici anni, in media, 102 euro a persona come manovra aggiuntiva su IRPEF e IRAP (di fatto l'IRAP, perché l'IRPEF non è stata toccata) contro una media di oltre dieci volte superiore - 1.270 euro in media ad abitante - delle altre regioni a statuto ordinario. Il Veneto conserva la flessibilità fiscale residua più alta sull'IRPEF e ampi margini sull'IRAP. Sull'IRAP ricordiamo che la manovra, che di fatto porta a incassare 154 milioni di euro circa, è già stata fatta dalla precedente amministrazione. Noi quindi possiamo anche scegliere di continuare con lo storytelling del Veneto tax free, ma se guardiamo alla situazione odierna, allo stato delle cose non è esattamente tutto rose e fiori.

Voglio riportare un importante passaggio che proprio Confindustria ha espresso durante le audizioni fatte poche settimane fa. Cito testualmente: 'casa, sociale, mobilità non sono solo per i poveri, ma sono una grande infrastruttura per tutti, compresi l'industria e il mondo produttivo, perché l'industria e il mondo produttivo non vanno dati per scontate, anch'essi sono una scelta politica ogni giorno'. Facciamo attenzione, quindi, a far passare per virtuoso quello che invece è un quotidiano e consapevole disinvestimento in questa struttura.

In questi quindici anni, le scelte di politica fiscale di chi ha guidato la nostra Regione ci hanno portato ad essere uno dei territori con la minor spesa pro-capite. Abbiamo certamente chiesto meno sul piano fiscale, ai veneti, rispetto ad altre regioni, è un dato di fatto. Altrettanto certamente, e anche qui i dati parlano chiaro, ai veneti abbiamo dato meno in termini di servizi e prestazioni universali.

È chiaro ed evidente che questo impianto politico, che nei fatti ha deciso di rinunciare alla funzione redistributiva, ha privilegiato chi ha le possibilità economiche per procurarsi ciò che gli serve autonomamente e ha penalizzato invece chi questa possibilità non ce l'ha, e questo spesso è avvenuto proprio sul fronte dei diritti sociali fondamentali. Quindi, sappiamo, è un dato che chi ha governato fino a ieri non ha avuto il coraggio e la capacità di fare una scelta scomoda, ma giusta.

Oggi chi governa sarà in grado di farla e di segnare una discontinuità? Abbiamo di fronte sfide epocali, e anche qui riprendo alcune parole che qualche altro esponente durante le audizioni aveva ricordato: 'in fasi straordinarie servono misure straordinarie', letteralmente avevano detto 'misure anticicliche', a dire il vero. Questa cosa quindi è stata ripetuta. Io penso che dovremmo farne

tesoro, e per farlo davvero non possiamo limitarci a enunciare i problemi, ma dobbiamo dimostrare di avere in mente gli strumenti per affrontarli.

Non si tratta solo di aggiungere o togliere una tassa, ma ancor prima si tratta, attraverso la leva fiscale, di raccogliere la sfida di guidare un processo collettivo, finalizzato a rendere il Veneto un territorio più giusto. Le associazioni di categoria su questo, anche negli scorsi giorni, hanno lamentato una posizione, dicendo 'ci avete chiesto il sacrificio dell'aumento dell'IRAP, però dopo non ci avete resi partecipi del progetto di investimento di quelle risorse', anche perché il progetto forse non c'era, ovvero era quello di coprire lo squilibrio della Pedemontana, perché di fatto, quando le entrate sono minori delle uscite, si parla di squilibrio.

Se questa era la necessità, è ovvio che non c'erano altri progetti per andare a condividere l'allocazione delle risorse, però invece noi riteniamo che debba esserci una stretta correlazione fra le condizioni economiche e sociali del nostro territorio e le scelte politiche, strategiche e allocative che siamo chiamati a fare in questa sessione di bilancio, che, pur nell'emergenza dell'esercizio provvisorio, segna l'avvio di una nuova legislatura, dopo quindici anni e anche un cambio della presidenza.

Noi siamo sicuri che i veneti capiranno se il patto sarà trasparente e leale. Il presidente Stefani, anche nella conferenza stampa dei suoi primi cento giorni, pochi giorni fa, ha comunicato che neanche il 2027 sarebbe stato l'anno dell'addizionale.

La scorsa settimana, invece, abbiamo deciso di tendere la mano a questo primo, urgente atto di coraggio, e abbiamo presentato con gli emendamenti in maniera pubblica l'iniziativa 'Creiamo Futuro' che il nostro capogruppo dopo presenterà più nei dettagli.

'Creiamo Futuro' dimostra chiaramente come, se lo vogliamo, ci sono gli strumenti per far cambiare davvero passo al nostro Veneto. È chiaro, non si risolve tutto, ma si inizia ad affrontare finalmente molte sfide che attendono da tanto, troppo tempo, ed è proprio perché le possibilità di svolta ci sono che riteniamo insufficiente questi primi passi dei documenti politici dell'amministrazione guidata da Alberto Stefani.

Provo dunque a spiegare per quali ragioni le sfide che sono indicate come cruciali, quindi quella demografica e quella sociale non possono essere affrontate con le armi spuntate di questi documenti e come, invece, dal nostro punto di vista potrebbero essere risolte. Lo faccio anche con l'obiettivo di anticipare i contenuti generali della corposa manovra emendativa che, tanto nel DEFR quanto oggi, come PD e forze di minoranza, abbiamo proposto. Poi ogni Consigliere la declinerà più puntualmente con l'illustrazione dei propri emendamenti. Lo faremo poi con lo spirito costruttivo che anche dai banchi della minoranza può essere speso per il bene dei veneti.

Partiamo dalla prima questione, quella cruciale per la nostra regione, per il rafforzamento di una comunità coesa, quella dello sviluppo economico. Il sostegno al sistema produttivo, l'investimento in ricerca e sviluppo, quindi l'accompagnamento nel ricambio intergenerazionale, il rafforzamento delle competenze organizzative e manageriali, il supporto alle nuove imprese, anche nell'ambito, appunto, dell'innovazione sociale, sono tutti obiettivi che possono essere perseguiti soltanto a fronte di un corposo piano di investimenti pubblici.

Il PNRR in questi anni è stato un boost incredibile, un enorme volano per la nostra economia e per lo sviluppo. Chiaro che oggi bisogna capire, quando questo boost sarà finito, che cosa succederà, perché ci saranno effetti anche sul sistema produttivo, oltre che sul fronte dell'amministrazione pubblica. Non è più tempo, quindi, di stare fermi o di limitarsi alle buone intenzioni. Non ce lo possiamo permettere, se vogliamo cambiare davvero le cose. Oggi serve agire direttamente attraverso le leve del Governo regionale e indirettamente attraverso gli strumenti a disposizione, per esempio, di Veneto Sviluppo. Quindi serve che un intervento pubblico straordinario si concretizzi davvero e venga individuato con chiarezza il settore strategico sul quale intervenire anche con Veneto Sviluppo.

La sburocrazizzazione è sicuramente un punto importante, utile, ma di per sé non può essere sufficiente, come insufficiente è, guardando il documento, l'impegno regionale in politiche di ricerca e innovazione. Serve infatti oggi un chiaro patto per lo sviluppo. È quello che chiedevano prima le associazioni di categoria, quando dicevano ci avete chiesto l'IRAP, ma questo patto dove va? Non è stato concordato. Questo patto deve guidare la Regione, non può mancare un investimento concreto di risorse pubbliche.

Per esempio, abbiamo visto la proposizione di Venexus. Se per definizione, quelle di Venexus non sono risorse prevedibili, va benissimo che arrivino, ci mancherebbe, ma sappiamo che con esse non si può fare programmazione, perché, appunto, le spese che fanno programmazione in bilancio sono quelle prevedibili, le entrate certe e sicure. Non possiamo quindi dismettere la nostra capacità e volontà di programmazione devolvendola direttamente ed esclusivamente alla generosità di investitori privati, altrimenti rinunceremo in premessa ad esercitare questo nostro ruolo fondamentale.

Come richiamavo fra le parti di criticità del documento, il Veneto è una grande regione manifatturiera, fortemente orientata all'export, un sistema reso unico dall'integrazione delle micro e piccole imprese, a partire da quelle artigiane, sistema al quale è stato già chiesto un importante sforzo significativo, con l'incremento delle aliquote IRAP, per un introito di circa 154 milioni di euro nel bilancio regionale.

Questo sforzo deve avere un senso, se crediamo che possa contribuire al rafforzamento di questo sistema complesso. Qui, per esempio, le proposte che poi dettaglieremo, potrebbero essere tre, le cito velocemente: la prima è un ripensamento complessivo dell'iniziativa di Veneto Sviluppo, la nuova governance deve finalmente divenire pienamente operativa e devono essere consegnati obiettivi e target precisi. Sostanzialmente, il percorso che dobbiamo fare è quello di passare da un modello basato sul saper fare tradizionale, ad uno basato sulla conoscenza e sull'alto valore aggiunto.

Il secondo fronte, invece, riguarda la scarsa attrattività per i laureati delle nostre imprese e del nostro sistema, del nostro tessuto imprenditoriale. Abbiamo quindi lanciato in campagna elettorale la proposta del salario di ingresso; siamo disposti qui a rivederlo insieme, a condividere i tratti di questa misura per renderlo compatibile con le esigenze proposte dal nostro contesto economico e sociale, e in accordo con la maggioranza, per arrivare alla soluzione migliore. Anche su questo abbiamo delle proposte da fare, con ordini del giorno che condivideremo volentieri anche con la maggioranza.

Quindi, migliaia di veneti oggi sono costretti a fare le valigie per cercare stipendi e condizioni di lavoro dignitose all'estero: non assistenza o beneficenza, ma un investimento strategico che metterebbe i nostri giovani talenti non solo al centro dei bei discorsi, ma anche del futuro di questa Regione.

Infine, terzo elemento, sempre sul tema dello sviluppo economico, serve un grande investimento sul lavoro, perché non c'è solo la quantità, ma anche la qualità. Bisogna che non ci si preoccupi solo di lavorare, ma anche di garantire con il lavoro stesso una vita dignitosa. Ecco perché non si può prescindere dalla condivisione sulla centralità del lavoro nelle catene del valore, da un impegno rinnovato sul fronte della salute e della sicurezza.

I dati sugli infortuni e sulle morti del lavoro non ci devono mai lasciare indifferenti, a prescindere dai trend, e ovviamente non possono essere neanche considerati meri elementi collaterali alla discussione pubblica sul futuro.

Su questo quindi dobbiamo avanzare un maggiore impegno. Visto il tema dello sviluppo economico, voglio fare un cenno a un altro tema, quello dell'essenziale motore per lo sviluppo sostenibile che è invece la coesione sociale.

Certamente, infatti, una comunità coesa, con alti livelli di fiducia rende l'economia del territorio più resiliente agli shock esterni, e favorisce scambi e collaborazioni. Per questo siamo convinti che l'elemento più forte per rafforzare la competitività del Veneto sia quello di evitare di puntare a una crescita puramente quantitativa e, al contrario, puntare fortemente su un sistema territoriale sostenibile, fortemente orientato allo sviluppo sociale.

Dobbiamo evitare sostanzialmente una crescita diseguale verso il basso, come i dati confermano, che ha limitato le pari opportunità e lo sviluppo delle risorse umane. Ecco perché riteniamo che la coesione sociale sia lo strumento più potente anche contro il calo demografico, quindi dobbiamo puntare a una crescita economica che fornisca le risorse indispensabili per il welfare e le infrastrutture sociali.

Tema urgente, affrontato come uno dei primi e più corposi capitoli all'interno della nostra proposta di 'Creiamo Futuro', è quello della casa. Su questo non possiamo non registrare la decennale assenza della Regione, di una politica forte e di visione. Oggettivamente, il problema, che ha connotati anche nazionali, è stato ingigantito in Veneto proprio da questo atteggiamento, un patrimonio di alloggi pubblici assolutamente inadeguato e anche piani social housing, su cui di fatto ci sono stati vari annunci anche in questi mesi, però susseguente confusione e un continuo cambio di versione, che di fatto non ci hanno fatto ancora capire quali siano le reali prospettive.

Tutti questi annunci rischiano comunque di essere insufficienti e non dicono nulla rispetto ai bisogni dei più fragili.

Il social housing, come sappiamo, è quella dimensione per quella parte di popolazione spesso definita grigia, che è troppo ricca per la casa popolare, ma troppo povera per il libero mercato, un fronte certamente critico, che andrebbe affrontato quindi con una pluralità di strumenti all'interno di un programma pluriennale.

I 50 milioni di euro sono un inizio, ma non bastano, e servirebbe davvero un piano strategico, che assommi alla nuova disponibilità abitativa anche strumenti diversi: canoni calmierati, progetti di vendita struttura, piani per completare la disponibilità dell'abitazione con investimenti in spazi e servizi comuni, come sale di co-working per i giovani e servizi assistenziali per i meno giovani. Le idee possono essere tante su questo.

Ecco perché vogliamo e chiediamo di coinvolgere questo Consiglio regionale per la messa a terra di questi nuovi progetti, che abbiamo visto anche con la mid-term review qualche settimana fa qui, in Consiglio, e anche un impegno politico forte per garantire risorse costanti e finanziamenti per queste iniziative.

Nulla, però, viene specificamente dedicato alle famiglie con redditi molto bassi o, in particolare, in condizioni di fragilità sociale. Su questo, spesso si scarica sulle amministrazioni comunali, ma sappiamo quali siano le difficoltà che hanno i comuni stessi, che non riescono a far fronte da soli a queste emergenze.

Il patrimonio delle ATER del Veneto ha beneficiato, in questi anni, dei fondi del PNRR e del bonus e del superbonus edilizio, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo. Sappiamo chiaramente che non esiste la bacchetta magica, ma la programmazione, la visione e il garantire investimenti costanti diventa fondamentale.

Dopo la casa diventa fondamentale anche, per dare competitività a un territorio, parlare del come ci si muove. Quindi la mobilità sicuramente è un tema importante. Anche su questo, uno, se sul sistema infrastrutturale regionale possiamo certamente dire che c'è bisogno di un piano di interventi e di prospettiva, la superstrada Pedemontana su questo non aiuta e drena e drencherà per anni un'imponente mole di risorse che tolgono prospettive. Quello invece che serve oggi è un piano strategico lungimirante, coerente e complessivo, che ripensi al sistema di mobilità territoriale.

In campagna elettorale si era ritirato fuori il percorso dell'SFMR (Sistema ferroviario metropolitano regionale). Dal confronto in Commissione abbiamo capito che non è più l'acronimo che deve essere utilizzato per tutti i motivi che l'ex assessora De Berti ci aveva spiegato, però su questo possiamo assolutamente convergere sul fatto che c'è una necessità condivisa di investire per il potenziamento del sistema ferroviario regionale, per programmare un'integrazione concreta tra le ferrovie e le infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione.

Quello che serve di fatto è la chiara messa a terra di un progetto integrato, che consenta a lavoratori, studenti e imprese di muoversi, perché non si può, e questi dati lo dimostrano in maniera chiara, predicare, da un lato, la sostenibilità e poi rincorrere la competitività territoriale, se non si ha il coraggio di fare un potente investimento sulla mobilità. Ecco, quindi, che chiediamo una programmazione di lungo periodo su questo, che sia anche sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale.

Poi vi è la sfida più grande, cioè la capacità di costruire un territorio che protegge dalle fragilità. Su questo il presidente Stefani si è impegnato in maniera forte ed esplicita in campagna elettorale, con continui annunci anche qui in Consiglio. Sembrava che ci fosse un radicale cambio di paradigma, però noi chiediamo invece che si agisca con reale convinzione.

Qui c'è tutto il tema degli Ambiti territoriali sociali (ATS) e della loro entrata in funzione. Abbiamo visto la registrazione di una proroga, ci aspettiamo però un cambio di passo sincero, un impegno ben più proficuo sia sul piano del merito che delle risorse

economiche a disposizione, così come sul fronte della famiglia e delle infrastrutture sociali, indispensabili, appunto, per realizzare questo presidio sociale. Non si può annunciare preoccupazione per il calo demografico e non mettere in campo soluzioni incisive. Su questo con la nostra proposta di 'Creiamo Futuro' c'è la previsione di intervenire per l'abbattimento delle rette dell'asilo e dei nidi per dare una concreta risposta alle famiglie, e sull'altro fronte di occuparsi, e anche qui avevamo proposto un fondo cospicuo di 57 milioni di euro per circa 3 mila impegnative di residenzialità nelle strutture per anziani, in maniera tale da poter accogliere una buona parte degli anziani non autosufficienti, circa 12 mila, che sono in attesa di una collocazione, con tutte le conseguenze che questo ha sulle famiglie che vivono quella situazione.

Questi sono campi davvero fondamentali per noi, a cui si aggiunge poi la preoccupazione per la sanità: funzione pubblica nata per azzerare le differenze e contrastare le disuguaglianze e garantire a tutti ovunque il diritto a essere curati in modo adeguato.

Qui, invece, sembra registrarsi la nuova frontiera dell'iniquità. Di fatto il nostro Sistema sanitario regionale non è stato capace, in questi anni, di resistere ai cambiamenti in atto.

Abbiamo visto la crisi del personale sanitario, l'impoverimento della dimensione territoriale, la predominanza delle logistiche del risparmio piuttosto che dell'investimento. Insomma, tutta una serie di elementi che ha reso oggi la sanità veneta un sistema oggettivamente in crisi e percorso da pesantissime disuguaglianze territoriali.

La relazione sociosanitaria regionale che abbiamo visto in Commissione all'inizio di questo mandato ne ha tratteggiato con evidenza alcune peculiarità. Abbiamo fatto tutta la campagna elettorale su questi temi, concordemente, era di fatto un impegno reciproco nel mettere questi settori al centro, però oggi questa prima iniziativa della politica del presidente Stefani disattende nei numeri questo impegno.

Da ultimo, proprio collegandomi al tema della salute pubblica, sottolineiamo il tema della sostenibilità ambientale per la preoccupazione delle proposte che di fatto sono scarse, su questo fronte. Ci sono parole ancora troppo timide sul consumo di suolo, qualche emendamento che abbiamo fatto approvare al DEFRA ha rafforzato questo tema, non ritroviamo la necessaria convinzione sulle politiche energetiche. Insomma, abbiamo indicatori su ambiente e qualità che danno una fotografia devastante.

Per concludere sulla legge di stabilità siamo a un punto di svolta e abbiamo bisogno di garantire alla nostra Regione quella trasformazione necessaria per governare i grandi cambiamenti e vincere le sfide della competitività e della giustizia sociale.

Ci siamo candidati tutti alle elezioni, pochi mesi fa, con questi intendimenti e con questi medesimi intendimenti abbiamo avanzato proposte emendative a questo primo bilancio, che giudichiamo quindi insufficiente e inadeguato.

Lo abbiamo fatto indicando linee di intervento prioritarie, con soldi veri, concreti, per uno sviluppo equo, la sostenibilità e la protezione sociale, la sanità pubblica. Abbiamo quindi in mente una traiettoria di un certo tipo e siamo convinti che le risposte debbano arrivare da ora.

Su questo mi lego al collegato, perché questo sarebbe lo strumento più adatto per fronteggiare quel contesto in cui necessitiamo di velocità e di efficacia dell'azione di Governo. Il progetto di legge collegato infatti è in generale lo strumento legislativo fondamentale, perché ci consente di introdurre quelle modifiche normative che prevedono impegni di spesa in maniera rapida ed efficace.

Ogni articolo, infatti, rappresenta a tutti gli effetti una nuova legge regionale, con una nuova linea di spesa direttamente nel bilancio. Capite che è un meccanismo fondamentale per collegare il bilancio regionale all'attualità, e infatti questo strumento, il collegato, lascia al legislatore ampi margini di manovra, perché, a differenza del progetto di legge di bilancio, dove si può finanziare solo ciò che c'è già, nel collegato si possono fare scelte strategiche di intervento.

Tra tutti gli interventi normativi, è lo spazio nel quale possiamo misurare la capacità di lettura dei cambiamenti in corso e la relativa capacità di individuare scelte di intervento efficaci. Ecco perché questo sarebbe lo strumento che, leggendolo, darebbe il senso della misura del grado di resilienza e della capacità di reazione dell'attività amministrativa della Regione di fronte ai fabbisogni emergenti, ai cambiamenti in atto.

Questa funzione del collegato è oggi ancora più decisiva, da un lato perché siamo in esercizio provvisorio e quindi abbiamo la necessità di recuperare mesi di ritardo e di avviare velocemente l'operatività dell'azione amministrativa, dall'altro i rischi e le incertezze, che abbiamo già tratteggiato, sono tanti, poi già i tempi della politica sono di solito lunghi, figuriamoci in questo momento di emergenza qual è il disastro che si rischia di fare, quindi abbiamo bisogno di agire in fretta, ma soprattutto di agire anche bene.

Analizzando il collegato, proviamo a vedere quali sono le misure che mettete in campo e come intendete affrontarle. Primo elemento, le risorse proprie dell'ente regionale, mobilitate in questo collegato, sono davvero molto esigue. Tolta infatti la quota di finanziamenti che si recupera a valere sul Fondo sanitario regionale e a parte il ricorso a mutui di entità modesta, le risorse regionali fresche, impegnate in questo collegato, non arrivano neppure a 5 milioni di euro per l'anno in corso. Sono ancora meno in questo momento per gli anni successivi. È un elemento che preoccupa perché, di fatto, tutte le criticità che abbiamo annunciato fino a prima ci diciamo che le stiamo affrontando a mani nude. Questo dà anche la misura della potenziale scarsa efficacia delle misure stesse.

In generale, quindi, questo provvedimento, riassumendolo, contiene una serie di misure che possono essere così raggruppate: le toppe alle emergenze ereditate, alcuni interventi di dettaglio, alcuni interventi di diretta conseguenza delle scelte assunte dall'amministrazione precedente, alcuni invece importanti e condivisibili che sposiamo e vogliamo rafforzare. Per quanto riguarda le toppe, siamo all'articolo 7, quello sulle medicine di gruppo integrate, l'articolo 8 sul personale sanitario da reclutare, fra virgolette, dall'estero e l'articolo 10 sugli ATS. Sappiamo che queste sono risposte che si aspettano da tempo sul fronte sanitario e sociale. Ad oggi c'erano state risposte nulle. Quelle che arrivano oggi sono parziali.

Sulle medicine di gruppo integrate è un problema che oggi finalmente riceve una risposta. Sappiamo che parliamo di 634 medici, 77 medicine di gruppo integrate, circa 320 collaboratori di studio, insomma una realtà importantissima che finalmente oggi vede una risposta. La domanda che viene, visto che è stata destinata per dare questa risposta una quota, non risorse aggiuntive, ma una quota del finanziamento statale del Fondo sanitario regionale, non si è capito perché a questa azione non si fosse di fatto arrivati prima.

La seconda questione, invece, è quella della carenza del personale medico, tema che ha una portata nazionale non solo regionale, ma anche qui assume contorni drammatici e particolari nella nostra regione. Anche la Regione e anche il Governo non sono stati a guardare e sappiamo che è un tema spinoso. Ci sono stati anche confronti in sede giurisdizionale per dirimere alcune vicende che sono emerse. Ripeto, è un tema delicato, ma si capisce che, viste anche le misure messe in campo, la necessità di introdurre su questo argomento previsioni normative sembra più per la necessità della Regione di proteggersi da ulteriori ricorsi che per la volontà davvero di trovare un punto di equilibrio efficiente del problema, tanto che qui le risorse impegnate sono solo 200.000 euro e solo per quest'anno.

Infine gli ATS. Su questo chi mi seguirà poi, soprattutto la consigliera Luisetto, approfondirà in maniera chiara. Le criticità sono tante e la proroga non è ovviamente una risposta sufficiente. Anche in questo caso è evidente di come le misure, stanziando solo 200.000 euro rispetto a quanto era già stanziato, non hanno fine finanziario, ma soprattutto ordinamentale. Qui di fondo c'è una grande questione politica che riguarda direttamente l'inadeguatezza di come è stato fronteggiato questo tema fino ad oggi, portando poi inevitabilmente di fatto a dover prorogare i termini.

Serve, quindi, un cambiamento di passo in maniera convinta, sul piano politico, organizzativo ed economico, oltre alla misura che vediamo nel collegato. Seconda categoria è quella, come dicevo, degli interventi di dettaglio su questioni fondamentali: c'è quello degli impianti a fune, non serve commentarlo; c'è quello importante delle grandi derivazioni idroelettriche che abbiamo affrontato nello scorso Consiglio, e che avevo descritto dicendo che abbiamo vissuto, penso, un momento di politica alta, dove maggioranza e minoranza si sono trovate a fare sintesi, ritirando un emendamento e mettendo insieme la disponibilità sul piatto a lavorare per un ordine del giorno che su questo faccia sintesi.

È una sfida troppo strategica per non fare un grande lavoro insieme, con responsabilità. C'era poi l'articolo 9, quello sui LEA di montagna, sul quali soprassederei perché poi gli emendamenti e le dichiarazioni degli scorsi giorni ci hanno detto di come l'operazione dei 30 milioni di euro raccontata era un grottesco maquillage politico a cui il consigliere Del Bianco e la consigliera Luisetto con il lavoro poi fatto tutti insieme, hanno finalmente posto fine, facendo chiarezza e rigarantendo le risorse che rischiavano di essere ridotte in maniera quasi dimezzata per il mondo della montagna, che rappresenta quasi il 30 per cento del territorio regionale in termini di superficie.

Terza categoria è quella degli impegni che l'amministrazione si era già assunta, e che quindi sono in continuità. Sono impegni anche condivisibili: sono l'articolo 6 sul data center e l'articolo 11 sulla World Health Foundation, impegni che riguardano geograficamente il territorio padovano, ma che poi possono avere ricadute positive per tutta la regione.

Il primo, sul data center, è un intervento che interessa, utile, indubbiamente, che sosteniamo, idem per quanto riguarda il forum mondiale sulla sanità. Non c'è nulla di nuovo, per carità, ma è un'azione positiva. Quella che si chiede però magari è un'operazione trasparenza per elencare fino in fondo tutti i costi effettivi, in maniera da poter avere un quadro chiaro di che cosa è stato fatto e di che cosa si pensa di fare. La quarta e ultima categoria degli interventi in questo collegato riguarda invece gli interventi positivi che condividiamo e che vogliamo supportare. L'articolo 1, sulla montagna: è vero, prevede 1 milione di euro, quindi è un segnale, di fatto.

Pensate che nel nostro fondo 'Creiamo Futuro', che abbiamo proposto, proponiamo di mettere 15 milioni di euro su questo fondo, quindi anche qui troviamo una proposta tangibile di fronte a quello che invece nel collegato e nel vostro impianto di bilancio è in questo momento solo un segnale positivo, però aggiungere le risorse statali al mondo della montagna per contrastare le dinamiche di spopolamento diventa importante.

Importante è poi anche l'articolo 4 sul basket bond, tanto che anche qui con il nostro fondo 'Creiamo Futuro' proponiamo sostanzialmente di raddoppiare le risorse che sono messe a disposizione, perché è una leva importante. La direzione è quella giusta e può consentire alle piccole e medie imprese di ridurre la dipendenza dal credito bancario tradizionale, mettendo in moto nuovi meccanismi.

C'è poi l'articolo 12 sull'edilizia sociale. Anche questo è condivisibile, è una misura sicuramente da potenziare, ma su cui qualche soldino viene già messo, perché è ovvio che, oltre a necessitare di interventi di manutenzione, oggi la frontiera è anche quella connessa all'innovazione tecnologica in generale e a quella della telemedicina.

Le criticità sono tante sul fronte degli immobili che rispondono a questi bisogni, però cominciare è bene e la nostra disponibilità a lavorarci insieme c'è, quindi i segnali positivi ci sono, ma i segnali non sono sufficienti. Ripeto, da Sindaco con frustrazione ho vissuto dei momenti in cui dicevo che avrei voluto vivere in un contesto normativo diverso, in cui poter dare effettivamente le risposte al nostro territorio. Quando sei Sindaco, ti accontenti anche dei segnali, perché oltre a quelli non puoi fare. Se però sei l'operatore, l'attore che quel contesto lo può anche solo in parte cambiare, capiamo come dei segnali non ci si possa accontentare, perché bisogna invece intervenire, cambiare e determinare soprattutto ora, in un contesto come questo.

Penso che il presidente Stefani e la sua maggioranza debbano davvero leggere in maniera lucida e distante dalle dinamiche partitiche quello che stiamo vivendo in queste settimane, in cui si trovano delle minoranze che fanno per prime la proposta impopolare di poter intervenire anche sul fronte della tassazione, per rimettere in moto tutta una serie di leve importanti.

Io penso, noi pensiamo che sia un'occasione unica per tutti, se andiamo avanti insieme su questo trovate una sponda importante. Questo testimonia come al centro della nostra azione ci sia il bene del Veneto e non il nostro consenso fine a sé stesso. Qui, in Regione siamo sempre bravi spesso a sbandierare tanti primati anche laddove non ci sono, io penso che sarebbe bello invece dire che uno dei primati del Veneto è quello di trovare un Consiglio regionale che da parte della minoranza e della maggioranza si mette insieme al di là delle dinamiche partitiche per lavorare insieme per trovare queste risposte. Noi la mano la stiamo tendendo in maniera importante. Questa strada l'abbiamo cominciata e la disponibilità concreta è scritta e pubblica negli emendamenti e nelle parole che abbiamo detto a tutti.

Su questo, e chiudo, vi riporto un piccolo episodio che ho vissuto il giorno dopo l'elezione a Consigliere regionale. Sono andato al lavoro la mattina seguente e ho trovato un collega, la prima persona con cui ho parlato quel giorno, che mi ha detto: 'Ascolta adesso, Paolo, cosa pensi tu di andare a fare in Regione? Andemo solo a sbarufar o fasemo anca qualcosa de bon? Perché "gavemo bisogno". Ecco, presidente Stefani, io penso che non solo noi qui dentro, non solo il mio collega Marco, ma ancor prima tutti i veneti sarebbero contenti di vederci insieme su questa strada e di poter raccontare questo primato del Consiglio regionale, perché ce n'è davvero bisogno.'.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo degli artt. 6, 7, 8 e 11 della legge n. 131/2025 è il seguente:

“Art. 6. Sanità di montagna.

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 34.'.

“Art. 7. Scuole di montagna.

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all’articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell’organico dell’autonomia del personale docente e dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l’articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All’articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;

b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - “Agenda Sud”» sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell’elenco o degli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all’anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall’anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d’imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall’anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.

7. Il credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

8. Il credito d’imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 34 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall’attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

“Art. 8. Promozione dei servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani.

1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.”.

“Art. 11. Servizi di comunicazione.

1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.

3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012 è il seguente:

“Art. 6 - Consiglio delle autonomie montane.

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale a lui delegato, che lo presiede.

3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.

4. La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.

5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.”.

Nota all'articolo 2

- Il titolo e il testo dell'art. 58 bis della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, sono i seguenti (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 58 bis - Fondo regionale [assicurato] per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi.

1. È istituito un fondo regionale [assicurato] da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito *dalla società Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”, come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.*

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, del comma 6 dell'articolo 41 e del comma 6 dell'articolo 45.

3. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" devono, nei tempi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.

4. Nelle more dell'istituzione del fondo di cui al comma 1, la provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, subordina il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un' idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

5. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2022, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:

1) l'inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all'articolo 25, primo e secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l'impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

3) la valutazione asseverata dell'eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 12 comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

5) l'elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la concessione;

6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite apporti naturali e quella derivante da pompaggio;

7) la redazione del rapporto di fine concessione su supporto informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio;

c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;

d) lo schema di bando per l'assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:

1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi contenuti;

2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;

3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all'oggetto della concessione, in particolare prevedendo:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);

5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;

6) i termini di durata della concessione;

7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

8) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti:

- a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene;
- b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi dall'idroelettrico, ed in particolare per sostenere le portate dei corsi d'acqua ed i livelli dei laghi ai fini ambientali, per assicurare l'approvvigionamento potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di gestione dei sedimenti, ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
- e) al rispetto del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352 "Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363";
- 10) le modalità di trasmissione alla Regione e all'Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi, quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali, anche mediante l'impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi;
- 11) il miglioramento, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno l'1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;
- 12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all'1 per cento della componente variabile del canone;
- 13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.
- Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- 14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l'obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell'operatore economico subentrante;
- e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell'ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;
- g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

1 bis. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di servizi di supporto tecnico-specialistico per garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione."

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1988 è il seguente:

"Art. 2

1. La Società opera nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione e della presente legge, iniziative per l'innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale, l'attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo ed industriale, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile.

3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

3 ter. La Società, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni e svolge le attività in materia di:

a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell'internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;

b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;

d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l'Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;

e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;

f) attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della Giunta regionale.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2020 è il seguente:

“Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.

1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.

5. L'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” è abrogato.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Programmazione decentrata.

1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.

1 bis. La promozione dello sviluppo locale sostenibile si attua anche mediante interventi che vengono proposti dalle Intese programmatiche di area (IPA) alla Giunta regionale nei seguenti macrosettori della programmazione regionale:

a) sociale e welfare;

b) ambiente e territorio;

c) infrastrutture;

d) turismo e marketing territoriale;

e) attività produttive e sviluppo economico.

2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che:

a) definisce l'ambito territoriale di riferimento;

b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l'IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d'Area, quale espressione della programmazione complessiva;

c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell'ambito dell'IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed econo-

mico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.

2 bis. La Giunta regionale attraverso i bandi di cui al comma 4 bis può selezionare, tra gli interventi proposti dalle IPA ed afferenti i macrosettori di cui al comma 1 bis, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente.

2 ter. Nell'ambito dei criteri di selezione di cui al comma 2 bis, la Giunta regionale può riconoscere una quota premiale a favore degli interventi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o caratterizzati da bassa densità abitativa, fragilità socio-economica o carenza di servizi essenziali.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale;
- b) omogeneità economico-sociale;
- c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
- d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).

4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all'accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l'IPA decade dal riconoscimento.

4 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente costituite. Al fine di assicurare l'ottimale implementazione delle attività e delle iniziative poste in essere dalle IPA con riferimento ai macrosettori di cui al comma 1 bis e per assicurare economie di scala, i bandi di finanziamento prevedono una programmazione triennale e, con riferimento agli interventi, prevedono un cronoprogramma finanziario annuale attinente ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l'attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.

6. omissis”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale statutaria n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.

1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 48/2018 è il seguente:

“Art. 4 - Salvaguardia delle specificità territoriali.

1. La Regione garantisce cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, le specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2024, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Norme transitorie.

1. I Comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Nelle more dell'adozione della forma di gestione associata di cui all'articolo 8, comma 3, i Comuni:

a) trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato;

b) comunicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il tramite del Comitato dei Sindaci di Ambito, di cui all'articolo 9, il nominativo dell'ente responsabile della gestione amministrativa che, in via transitoria, svolge le funzioni di coordinamento tra gli enti dell'ATS.

2 bis. La scelta della forma associativa di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata dal Comitato dei Sindaci di Ambito con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione di ciascun Ambito. L'atto adottato è trasmesso ai comuni interessati per la ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali che vi provvedono entro trenta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine la ratifica si intende acquisita.

2 ter. In caso di mancata costituzione della forma associativa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere in via sostitutiva nominando un Commissario ad acta per la scelta della forma associativa più idonea e per l'adozione di ogni atto necessario ai fini dell'effettiva costituzione della forma associativa. Gli oneri per l'attività del Commissario ad acta sono a carico della Giunta regionale."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 14 del Codice civile è il seguente:

"Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 - Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

1 bis. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare l'acquisto e l'installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie. In tal caso sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a cinque anni, a partire dalla data della fine dei lavori come attestate nel certificato di regolare esecuzione o fornitura. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità;

b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;

c) il finanziamento è concesso nel limite dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell'ente;

d) sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2;

e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di quindici anni;

f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;

g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.

4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare

con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:

- a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
- c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
- d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore *alla durata del piano di rientro* e le eventuali revoche.

5. L'ammissione al finanziamento è revocata:

- a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
- b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
- c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.

7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.

9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" e le somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione di crediti a medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2018-2020."

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge *mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al cento per cento del costo di realizzazione dell'intervento.*

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis".

4. Strutture di riferimento

Art. 1, 5, 19, 35 - Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

Art. 2 - Direzione Infrastrutture e Trasporti;

Art. 3 - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici;

Art. 4 - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese;

Art. 6 - Direzione ICT Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e Forniture ICT;

Art. 7, 9 - Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione e Controllo SSR;

Art. 8 - Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Umane del SSR;

Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 40 - Direzione Servizi Sociali;

Art. 21 - Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva;

Art. 22 - Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali;

Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41 - Direzione Formazione e Istruzione;

Art. 31 - Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia;

Art. 32, 33, 34 - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Art. 36, 37, 42 - Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali;

Art. 38 - Direzione Pianificazione territoriale;

Art. 39 - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria.